

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 36

mercoledì, 4 settembre 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti**

DECRETO 23 agosto 2013, n. 150

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca. Sostituzione membri del settore "Industria" nel Consiglio camerale. pag. 6

DECRETO 27 agosto 2013, n. 151

Commissione regionale di monitoraggio sull'attuazione della sanità d'iniziativa (CORMAS). Sostituzione componenti. " 6

DECRETO 28 agosto 2013, n. 152

Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente Analista per attività di coordinamento delle Information and Communication Technology bandito da Estav Nordovest. Sostituzione rappresentante regionale. " 8

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 701

Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 - razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio E.R.P. e chiusura di pregressi programmi regionali ex edilizia sovvenzionata - deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006. Approvazione del piano operativo di reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. di Arezzo relative agli anni 2009-2011. " 9

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 706

Ripartizione delle risorse destinate alla Regione Toscana dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex Intesa sancita il 2 febbraio 2012 in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali per

l'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia. " 13

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 709

Stagione venatoria 2013-2014: norme per l'esercizio della mobilità venatoria in Toscana e disciplina dell'accesso agli A.T.C. della Toscana. " 14

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 710

Stagione venatoria 2013-2014: apertura anticipata della caccia. " 16

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 711

Stagione venatoria 2013/2014: accordi di reciprocità per l'interscambio dei cacciatori delle Regioni Toscana, Umbria e Lazio. " 17

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 712

Stagione venatoria 2012-2013: prelievo in deroga della specie storno. " 24

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 713

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2013 destinati a diventare vini, vini ad Indicazione Geografica Protetta, (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP). " 34

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 714

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Documento Attuativo Regionale - Concessione possibilità di deroga/modifica dei termini perentori nelle aree delle province di Lucca e di Massa-Carrara colpite da sisma nel 2013. " 40

- Dirigenza - Decreti

Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici
Settore Energia, Tutela della Qualità dell'Aria e dall'Inquinamento Elettromagnetico e Acustico

DECRETO 22 agosto 2013, n. 3374
certificato il 23-08-2013

L.R. 39/05 - D.Lgs. 387/2003. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, di cui ai D.D. n. 4607/2009 e D.D. n. 3055/2012, relativa al Parco Eolico Carpinaccio e opere connesse. Modifica relativa all'impianto di rete per la connessione e contestuale variante urbanistica in comune di Firenzuola (FI). " 41

ALTRI AVVISI

SISTEMI BIOLOGICI S.R.L.

Comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale relativo alla richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione di un impianto di compostaggio esistente nel Comune di Piteglio (PT), via Brennero km 65. " 66

SEZIONE II

- Statuti

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Lucca)

DELIBERAZIONE C.C. 6 luglio 2013, n. 34

Integrazioni e modifiche dello Statuto Comunale in attuazione della Legge 23/11/2012, n. 215. " 67

- Deliberazioni

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

DELIBERAZIONE 19 agosto 2013, n. 91

Variante al R.U. - Piano particolareggiato per la realizzazione di un impianto motoristico e strutture ricettive in complesso tenuta Isabella. Presa d'atto della conclusione dei lavori della conferenza paritetica interistituzionale. " 67

- Decreti

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

DECRETO 9 agosto 2013, n. 6

Realizzazione di rotatoria all'intersezione di Via Montalese con Via Udine - Espropriazione per pubblica utilità - Rettifica al Decreto n. 4 del 12/6/2013. " 67

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 3 luglio 2013, n. 1860

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acqua sotterranea - Pozzo e sorgente in Loc. Poppi Concessione in via preferenziale di derivazione acqua ad uso igienico e irrigazione aree verdi in loc. Poppi nel Comune di Radda in Chianti. Domanda in data 31.12.2007. " 68

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - artt. 14 bis e seguenti della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni. Conferenza di Servizi preliminare relativa al Procedimento unificato per la realizzazione e l'esercizio di un impianto a biogas, per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 299 kWe, relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi in loc. Centoia, 107, nel comune di Cortona (AR). Richiedente: Soc. Agr. Podere Madama di Rosano Adriano C. S.S. Avvio del procedimento. " 69

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Avviso relativo a domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica. Pratica n. 3946. " 69

Avviso relativo a domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica. Pratica n. 3931. " 69

Avviso relativo a domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica. Pratica n. 3947. " 70

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Collecchio 16, nel comune di Magliano in Toscana intestata alla Ditta Giachi Giancarlo. Pratica n. 19149/2012. " 70

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

D.Lgs 152/2006 e smi, L.R.T. 10/2010 e smi - Pro-

cedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 48 e ss. - Appennino Energia s.r.l. - Linea Elettrica MT, loc. Al Bosco-Niscala e Piastroso, Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli (LU). Conclusione del procedimento. " 70

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda per concessione acqua presentata dalla Soc. Agr. Anqua s.r.l. Pratica n. 21218. " 71

Domanda per concessione acqua presentata dalla Soc. Tolaini Società Agricola S.r.l. Pratica n. 21337. " 71

Domanda per concessione acqua presentata dalla La Brancaia S.a.r.l. Pratica n. 21338. " 71

Domanda per concessione di derivazione acqua presentata dal comune di Monteriggioni. Pratica n. 21339. " 71

Domanda per concessione di derivazione acqua presentata dal comune di Chiusi. Pratica n. 21340. " 71

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Variante manutentiva al regolamento urbanistico, approvazione. " 72

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di approvazione Piano Attuativo per "Variante al Piano di Lottizzazione per il recupero e la riqualificazione del Comparto Santa Maria a Castiglione della Pescaia. Presa d'atto non pervenute osservazioni. Adeguamento al parere prescrittivo della conferenza dei servizi ex art. 36 PIT". " 72

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Adozione Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale - Fattoria I Vigneti di Loia Franca. " 72

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Avviso di deposito e pubblicazione per adozione Programma Comunale Impianti di Radiocomunicazione (2013-2016), Rapporto ambientale VAS e Sintesi non tecnica ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10. " 72

COMUNE DI FIRENZE

Variante al PRG per la realizzazione di opere pubbliche urgenti (parcheggi e verde pubblico). Approvazione (art.17 LR 1/2005). " 73

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del piano di recupero per la ricostruzione di porzione diruta e ristrutturazione della porzione residua di un edificio per civile abitazione posta in loc. Anciolina. Richiedenti Righeschi Lia, Righeschi Mara e Righeschi Lucia. Approvazione definitiva del piano attuativo con il procedimento di cui all'articolo 69 della L.R. 1/2005. " 73

Avviso di approvazione definitiva del piano di lottizzazione sottocomparto 4.3.F.1. collocato in via F.lli Cervi nel capoluogo. Approvazione definitiva del piano attuativo con il procedimento di cui all'articolo 69 della L.R.1/2005. " 73

Avviso di adozione di variante n. 11 al Regolamento Urbanistico con contestuale variante al piano di recupero del Borro per ampliamento volumetrico della struttura del ristorante del Borro e riclassificazione di due immobili esistenti posti in loc. Borro denominati Borro 14 e 28. Adozione della variante con il procedimento di cui agli articoli 16, 17 e 69 della L.R. 1/2005. " 74

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 27 in data 08.08.2013 di Variante a P.A.P.M.A.A. con valore di P.A. dell'Azienda Agricola Talenti in loc. S. Angelo in Colle a Montalcino (SI). " 74

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito. Regolamento Urbanistico variante alla scheda d'intervento M PA 05 a/B. Delibera di Consiglio Comunale n. 39/20/3. Adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 112005. " 74

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (Arezzo)

Approvazione definitiva variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico in località Dagnano. " 75

COMUNE DI PRATO

PDR 205 denominato "Abbaco 1" già adottato con DCC 71/2010, proposto dai sigg.ri Querci Susanna, Querci Bru-nero Carlo, Querci Paolo e Morelli Leda Fiorenza Maria con istanza PG 33277/08, per la realizzazione di edificio residenziale in Via delle Girandole. Controdeduzioni ed approvazione definitiva del Piano Attuativo e della variante al R.U. ai sensi dell'art. 17 L.R. 1/2005 e s.m.i. " 75

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

"Piano di Recupero Comparto 11 (zona B1) - UTOE 35 Colignola/Mezzana presa d'atto e controdeduzioni ad un'osservazione - approvazione". " 75

"Piano Particolareggiato Comparto 75 (zona agricola speciale E3) Sistema Ambientale loc. Mezzana, presa d'atto e controdeduzioni ad un'osservazione - approvazione". " 76

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata per il recupero del complesso edilizio Fattoria La Favorita in via Tosco Romagnola Est a La Scala e l'edificazione delle aree di completamento residenziale in via Covina, con contestuale variante n. 10 al Regolamento Urbanistico e variante n. 4 al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni. " 76

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

P09. Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata nella zona C3.2 del Trebbio - avviso di approvazione. " 76

COMUNE DI SCARLINO (Grosseto)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla redazione del Piano Complesso del Puntone. " 76

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Avviso di approvazione, ex 4° comma art. 17 L.R. n. 1/2005 e s.m.i., del Piano di Recupero "scheda n. 10, subambito 10a - via Gramsci" e della contestuale variante al R.U., ai sensi dell'art. 65 - comma 4 della LRT. 1/2005 e s.m.i. " 77

SEZIONE I

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 23 agosto 2013, n. 150

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca. Sostituzione membri del settore "Industria" nel Consiglio camerale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ("Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura") ed in particolare l'articolo 12, inerente la costituzione del Consiglio Camerale;

Visto il decreto 24 luglio 1996 n. 501 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, recante riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";

Richiamato il proprio precedente decreto n. 59 del 13.3.2009 con il quale, sulla base della designazione trasmessa dalle associazioni aventi titolo ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 501/1996, sono stati nominati, quali componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca, in rappresentanza del settore "Industria", i Sigg. Franco Colombini e Jolanda Zambon;

Preso atto che con nota del 25.7.2013 il Presidente della Camera di Commercio di Lucca ha comunicato che i suddetti Sigg. Franco Colombini e Jolanda Zambon sono stati dichiarati decaduti dal Consiglio camerale nella seduta del 20.7.2013, ai sensi dello statuto camerale, in quanto non hanno partecipato a cinque sedute consecutive del consiglio medesimo;

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23) che introduce una nuova disciplina per i procedimenti di sostituzione dei consiglieri camerale avviati successivamente all'entrata in vigore dello stesso D.M., ovvero successivamente al giorno 22 novembre 2011;

Vista la nota del 2.8.2013 con la quale, nel rispet-

to dei tempi previsti dalla normativa, l'Associazione Industriali della Provincia di Lucca ha designato i Sigg. Giorgio Giovanni Bartoli e Giulio Grossi come nuovi componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca, in rappresentanza del settore "Industria" in sostituzione dei Sigg. Franco Colombini e Jolanda Zambon;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (*Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione*), ed in particolare l'art. 1, comma 1 bis, lettera b), in base al quale, alla designazione in oggetto, non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Preso atto, come da documentazione presentata dai suddetti designati, del possesso da parte dei medesimi dei requisiti di cui all'art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'inesistenza, a loro carico, delle cause ostative ivi previste;

DECRETA

di nominare i Sigg. Giorgio Giovanni Bartoli e Giulio Grossi componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca in rappresentanza del settore "Industria", in sostituzione dei Sigg. Franco Colombini e Jolanda Zambon, decaduti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5, comma 1- lett. c) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

La Vice Presidente
Stella Targetti

DECRETO 27 agosto 2013, n. 151

Commissione regionale di monitoraggio sull'attuazione della sanità d'iniziativa (CORMAS). Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2009, n. 716 ed in particolare l'allegato A, punto 1.2.4 nel quale è prevista la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, della Commissione Regionale di Monitoraggio sull'Attuazione della Sanità d'iniziativa (CORMAS), disciplinata dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, e composta nel modo seguente:

a) due rappresentanti delle strutture dell'Area di coordinamento Sanità della Direzione Generale Diritto

alla Salute e Politiche di Solidarietà, nominati tra quattro candidati designati dal Direttore Generale; tra di essi, su indicazione del Direttore Generale, è individuato il Presidente della Commissione;

b) un rappresentante delle strutture dell'Area di coordinamento Politiche Sociali Integrate della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà, nominato tra due candidati designati da Direttore Generale;

c) un rappresentante della Medicina Generale, nominato tra due candidati designati dal Comitato regionale per la medicina generale;

d) un rappresentante dei medici di comunità, nominato tra due candidati designati dai Direttori Generali coordinatori dei Comitati di area vasta;

e) un rappresentante delle professioni infermieristiche, nominato tra due candidati designati dai Direttori Generali coordinatori dei Comitati di area vasta;

f) un Direttore Sanitario di un'azienda USL della Toscana, nominato tra due candidati designati dai direttori generali coordinatori dei comitati di area vasta;

g) un esperto di sanità pubblica, nominato tra due candidati designati dal Direttore Generale della Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà;

h) un rappresentante dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, nominato tra due candidati designati dal Direttore Generale dell'Agenzia;

i) un rappresentante del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nominato tra due candidati designati dal Direttore del Laboratorio MeS;

j) un rappresentante del Consiglio Sanitario Regionale, nominato tra due candidati designati dal Presidente;

k) un rappresentante dei cittadini-utenti, nominato tra due candidati designati dal Forum dei cittadini di cui alla DGR 1075/2001;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale 822/2011 ha modificato la composizione della Commissione come segue:

- il componente di cui alla lettera a) viene individuato nel responsabile del settore competente in materia di assistenza territoriale dell'Area di coordinamento Sistema socio-sanitario regionale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, con funzione di presidente;

- viene eliminato il componente di cui alla lettera b) ritenendo le relative competenze già garantite dal componente nominato ai sensi della lettera a);

Visto il proprio precedente decreto del 28 giugno 2010 n. 105, con il quale è stata costituita la Commissione Regionale di Monitoraggio sull'Attuazione della Sanità d'iniziativa (CORMAS);

Vista la nota dell'8 agosto 2013 del Direttore generale della Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale nella quale:

1. viene proposta, a seguito della modifica intervenuta con la DGR n. 822/2011, la sostituzione del Dr. Andrea Leto e del Dr. Valerio Del Ministro, con il responsabile del settore competente in materia di assistenza territoriale dell'Area di coordinamento Sistema socio-sanitario regionale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale;

2. vengono trasmesse le designazioni, in regola con il principio della rappresentanza di genere, per la sostituzione dei seguenti componenti:

- Dr.ssa Simona Dei, già nominata ai sensi della lettera d)

- Dr.ssa Anna Bonini, già nominata ai sensi della lettera i);

Preso atto che, nella medesima nota, il succitato Direttore generale ha attestato altresì, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), che per il responsabile del settore competente in materia di assistenza territoriale dell'Area di coordinamento Sistema socio-sanitario regionale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, ricorrono le condizioni di conciliabilità e di compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina del rappresentante dei medici di comunità e del rappresentante del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nella Commissione Regionale di Monitoraggio sull'Attuazione della Sanità d'iniziativa, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti, da parte dei Direttori Generali coordinatori dei Comitati di area vasta e da parte del Direttore del Laboratorio MeS, in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina del responsabile del settore competente in materia di assistenza territoriale dell'Area di coordinamento Sistema socio-sanitario regionale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione

sociale, in quanto effettuata in ragione dell'ufficio da questi ricoperto, non si applicano le disposizioni della medesima;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare nella Commissione Regionale di Monitoraggio sull'Attuazione della Sanità d'iniziativa (COR-MAS) i seguenti componenti:

- il responsabile del settore competente in materia di assistenza territoriale dell'Area di coordinamento Sistema socio-sanitario regionale della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, con funzione di presidente (lettera a), in sostituzione del Dr. Andrea Leto e del Dr. Valerio Del Ministro;

- Dr. Fabio Michelotti, in qualità di rappresentante dei medici di comunità nominato ai sensi della lettera d), in sostituzione della Dr.ssa Simona Dei;

- Dr.ssa Anna Maria Murante, in qualità di rappresentante del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nominata ai sensi della lettera i), in sostituzione della Dr.ssa Anna Bonini.

La nomina in questione avrà durata fino alla scadenza dell'organismo.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lett. c) della legge regionale 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della stessa legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 28 agosto 2013, n. 152

Commissione di concorso per n. 1 posto di Dirigente Analista per attività di coordinamento delle Information and Communication Technology bandito da Estav Nordovest. Sostituzione rappresentante regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" ed in particolare l'articolo 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l'articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Richiamato il proprio precedente decreto del 22 gennaio 2013, n. 11 avente ad oggetto "Concorso per n. 1 posto di Dirigente Analista per attività di coordinamento delle Information and Communication Technology bandito da Estav Nordovest. Sostituzione rappresentante regionale", con cui è stata designata la Dr.ssa Concetta Mazzocchi dell'Estav Sud-est, nel ruolo di membro effettivo;

Preso atto che la Dr.ssa Mazzocchi ha successivamente rinunciato all'incarico, come da sua comunicazione dell'8 aprile 2013 e che pertanto si rende necessario provvedere alla designazione di un nuovo nominativo;

Individuato il nuovo componente effettivo di spettanza regionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili

professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il sorteggiato, oltre ad accettare l'incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componente effettivo della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Dirigente Analista per attività di coordinamento delle Information and Communication Technology bandito da Estav Nordovest, il Dr. Lorenzo Bartoli dell'Estav Centro in sostituzione della Dr.ssa Concetta Mazzocchi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5, comma 1 - lett. c) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 701

Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 - razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio E.R.P. e chiusura di progressi programmi regionali ex edilizia sovvenzionata - deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006. Approvazione del piano operativo di reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. di Arezzo relative agli anni 2009-2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione C.R. n. 51 del 26 maggio 2004 che, all'allegato A sub lettera B, prevede l'azione "Razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP" e stabilisce che la Giun-

ta regionale provveda all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma stesso;

Considerato in particolare che tale azione, al fine di accelerare e razionalizzare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP, prevede che la Giunta Regionale quantifichi le risorse disponibili attraverso i soggetti gestori ex L.R. n. 77/1998;

Vista la propria deliberazione n. 49 del 24.01.2005, con la quale sono state approvate le modalità per la quantificazione di tali risorse nonché dell'effettivo stato di attuazione dei relativi interventi;

Richiamato il "punto D-1" dell'Allegato A al citato "Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003- 2005 relativo all'azione "Consolidamento e chiusura di progressi programmi regionali Ex edilizia sovvenzionata" che, nell'ambito di riferimento costituito dagli interventi ri-localizzati prevede che la Giunta Regionale provveda ad accertare le somme relative agli interventi eventualmente non pervenuti all'effettivo inizio dei lavori che possono essere utilizzate ad integrazione delle risorse di cui al sopraccitato punto B del programma;

Preso atto che il Consiglio Regionale con la Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006, ha approvato i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Rilevato che con tale atto il Consiglio Regionale ha dato mandato alla Giunta di procedere per ciascun LODE alla predisposizione dei piani operativi di reinvestimento delle risorse impegnandola a:

a) verificare l'effettivo stato di attuazione degli interventi già autorizzati con provvedimenti regionali di utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP e conseguentemente quantificare le somme riferite agli interventi eventualmente non pervenuti all'effettivo inizio dei lavori;

b) procedere al completamento degli atti ricognitivi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP;

c) procedere per ciascun LODE alla predisposizione delle integrazioni al piano operativo con le risorse di cui alle lettere a) e b).

Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 4710 del 12.10.2006, al fine di fondare l'accertamento delle risorse e del rispetto delle modalità e termini stabiliti su univoci presupposti di certezza e di uniformità amministrativa, sono state approvate le modalità attuative e procedurali per l'attuazione della deliberazione del Con-

siglio regionale n. 38 del 27.4.2006 nonché la relativa modulistica;

Vista la DGR n. 218 del 1.3.2010 con la quale è stato approvato il POR del LODE di Arezzo relativo all'anno 2008, da cui risultava un residuo da utilizzare nei Piani successivi pari a € 686.986,23;

Vista la proposta di destinazione ed impiego delle risorse derivanti dall'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica relative agli anni 2009-2011 (Piano Operativo di Reinvestimento 2009-2011), nonché del residuo disponibile del POR 2008, presentata dal soggetto gestore Arezzo Casa spa in data 22.3.2013, sulla base delle decisioni assunte dai comuni facenti parte del LODE di Arezzo ed utilizzando gli appositi modelli "Proposta di localizzazione: Mod. B/1" e "Piano operativo di reinvestimento: Mod. B/2";

Vista la successiva comunicazione trasmessa da Arezzo Casa spa in data 5.7.2013;

Dato atto che gli uffici competenti della Giunta Regionale hanno verificato l'ammissibilità della proposta sulla base del punto 2 dell' All. B alla del. C.R. 38/06, accertando la rispondenza della proposta alle finalità, criteri e priorità, tipologie e modalità stabiliti nelle direttive del Consiglio, ed in particolare:

- presenza di dichiarazioni dove si dia atto della sussistenza delle condizioni per l'effettivo inizio dei lavori nei termini stabiliti

- effettiva copertura finanziaria del programma con i versamenti effettuati negli appositi conti correnti istituiti presso la sezione di tesoreria provinciale a fronte dei programmi già autorizzati in corso od in fase di avvio;

Preso atto dello stato della rendicontazione delle risorse relative all'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica negli anni 2009-2011, quale risulta in sintesi nella scheda istruttoria di cui all'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;

Visto il quadro riepilogativo delle proposte di localizzazione degli interventi di cui al piano operativo di reinvestimento, quale risulta dall'allegato "B", parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che, per quanto attiene agli interventi di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, individuati con i numeri 1, 9, 10, 11 e 12, precedentemente finanziati con DGR n. 1226 del 21.12.2009, n. 221 del 30.3.2009

e 218 del 7.7.2010, e decaduti per non essere pervenuti all'inizio dei lavori nei tempi previsti dalla normativa, i Comuni associati in sede LODE nella Assemblea svolta in data 18 luglio 2013 hanno approvato la proposta di conferma della localizzazione, ed è stato altresì attestato da parte di Arezzo Casa spa il superamento delle condizioni che hanno portato al mancato inizio dei lavori, nonché la sussistenza delle condizioni di effettiva cantierabilità degli stessi;

Considerato che a sensi del punto 2.4 dell'All. B alla citata delibera .C.R. 38/06 tutti gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) della presente delibera che approva il piano operativo;

A voti unanimi,

DELIBERA

- di prendere atto dello stato della rendicontazione delle risorse relative all'attività di gestione e di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attinente agli anni 2009-2011, così come riportata nella scheda istruttoria di cui all'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare il piano operativo di reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. di Arezzo relativo agli anni 2009-2011, quale risulta nell'allegato "B", parte integrante della presente deliberazione;

- di subordinare l'utilizzo di tali risorse alla verifica della conformità di ciascun intervento alle norme tecnico-economiche, con le procedure di cui alla propria deliberazione n. 1195 del 19.10.1998, e le modalità di prelievo di esse sono quelle fissate con propria deliberazione n. 484 del 24.5.2004.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F della L.R. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO DI REINVESTIMENTO 2009-2011 LODE DI AREZZO

Proventi da cessione alloggi ex L. 560/93	Euro
2009	509.016,53
2010	688.597,97
2011	743.861,95
TOTALE	1.941.476,45
Versamenti	1.941.476,45
Residuo POR 2008	686.986,23
Rilocalizzazioni interventi decaduti	3.318.791,00
Totale risorse disponibili	5.947.253,68
Totale risorse localizzate POR 2009-2011	5.167.059,00
Residuo da utilizzare con Piani successivi	780.194,68

ALLEGATO B

L.O.D.E.	AREZZO	POR 2009-2011	Mod. B/2
----------	--------	---------------	----------

PIANO OPERATIVO DI REINVESTIMENTO ANNO 2009-2011

(punto 2.3. Allegato A alla Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 concernente criteri, modalità e termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) -

SINTESI DEGLI INTERVENTI

n° progr.	comune	localizzazione	tip.int (1)	n° all. (2)	entità finanziaria	Rendicontazione comune	note
1	MONTEVARCHI	Loc. LEVANELLA	NC	16	1.929.782,00	SI	Conferma localizzazione DGR 1226 del 21/12/2009
2	AREZZO	PEEP S. DONNINO	NC	12	315.159,00	SI	Integrazione finanziamento
3	POPPI	Loc. SALA	ARE	5	370.000,00	SI	Integrazione finanziamento
4	CIVITELLA VAL DI CHIANA	Loc. TEGOLETO	ARE	5	700.000,00	SI	
5	LORO CIUFFENNA	P.ZZA GARIBALDI	ARE	1	59.000,00	SI	
6	CAPOLONA	Loc. LA CASELLA	RE	6	161.375,00	SI	Integrazione finanziamento
7/8	AREZZO	V. CONCINO CONCINI	MS	24	341.279,00	SI	Integrazione finanziamento
9	CIVITELLA VAL DI CHIANA	Loc. CIGGIANO - PEEP	NC	4	538.518,00	SI	Conferma localizzazione DGR 221 del 30/3/2009
10	SESTINO	VIA MOSCONI	NC	4	650.491,00	SI	Conferma localizzazione DGR 221 del 30/3/2009
11	CAPOLONA	VIA GRAMSCI 31	MS	12	57.179,00	SI	Conferma localizzazione DGR 218 del 7/7/2010
12	CIVITELLA VAL DI CHIANA	VIA MARTIRI DI VIA FANI Loc. VICIOMAGGIO	MS	7	44.276,00	SI	Conferma localizzazione DGR 218 del 7/7/2010
10			totali	96	5.167.059,00	SI	

(1) tipologie di intervento ammesse di cui al punto 2.2. All.A - Del. C.R. 38/2006

(2) il numero di alloggi realizzati o recuperati non potrà essere inferiore a quello indicato nel piano operativo di reinvestimento (3) l'importo totale del piano operativo di reinvestimento è interamente coperto con i versamenti effettuati negli appositi conti correnti istituiti presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma 12, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a fronte dei programmi già autorizzati in corso od in fase di avvio

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 706

Ripartizione delle risorse destinate alla Regione Toscana dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex Intesa sancita il 2 febbraio 2012 in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali per l'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (PRS) approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione del 29 giugno 2011, n. 49;

Visto il Piano Sanitario Regionale (PSR) 2008-2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 16 luglio 2008 ancora in vigore ai sensi del comma 1 dell'art. 133 della L.R. n. 66 del 27 dicembre 2011;

Visto il DPEF 2013 adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n.161 approvata nella seduta del 19 dicembre 2012;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo Piano di Indirizzo Generale Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n. 32, nel quale, all'azione 1.a.1, è stabilito che l'amministrazione regionale prosegua la politica di sostegno e consolidamento del sistema dei servizi per la prima infanzia;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 2 febbraio 2012 (rep. Atti n. 24/CU) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali concernente l'utilizzo di complessivi 25 milioni di Euro da destinare al finanziamento di azioni per le politiche della famiglia secondo i criteri di ripartizione di cui alla Tabella A della stessa Intesa che destina alla Regione Toscana un importo complessivo di € 1.640.000,00 (un milione seicentoquarantamila/00);

Considerato che la sopra citata Intesa stabilisce che le risorse ripartite sono finalizzate a garantire continuità agli interventi, tra l'altro, relativi alla "presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia" e per "l'incremento

to della percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata" che dovranno essere frutto di condivisione tra Regione ed ANCI;

Vista la nota regionale Prot. AOOGR/113823/A.030.110 del 30 aprile 2013, a firma congiunta dell'assessore regionale alla Scuola, Università e Ricerca e dell'assessore regionale al Diritto alla Salute, con la quale, in attuazione della sopra citata Intesa, si comunicano all'ANCI le specifiche azioni di intervento individuate da perseguire con le risorse stanziati dall'Intesa di cui sopra, ovvero:

- la presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia, da realizzare tramite l'erogazione di buoni servizio o voucher di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa; sostegno dei costi di gestione dei posti esistenti anche tramite la programmazione territoriale regionale; miglioramento dell'offerta qualitativa;

- l'incremento della percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata in accordo con il piano operativo per il riordino del sistema sanitario regionale di cui alla D.G.R.T. n.1235/2012;

Preso atto che l'ANCI Toscana con propria nota prot. 273/S/2013 del 27 giugno 2013, di risposta ai medesimi assessori regionali, nostro prot. in ingresso AOO-GRT 171843/Q.080 del 1 luglio 2013, conservata agli atti dei settori regionali competenti, ha espresso il proprio assenso sui contenuti manifestando apprezzamento e condivisione della volontà regionale di utilizzare le risorse stanziati dall'Intesa per il perseguimento delle azioni sopra elencate;

Considerato che l'art. 3 della medesima Intesa stabilisce che l'ammontare delle risorse finanziarie ripartite tra le Regioni secondo la tabella A della stessa, sarà trasferito a seguito di specifica richiesta regionale nella quale dovranno essere indicate le azioni da finanziare in accordo con le autonomie locali;

Preso atto del decreto n. 4049 del 09 maggio 2012 del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia con il quale è stato assunto l'impegno di spesa complessivo di 25 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province Autonome da ripartire secondo la tabella A dell'Intesa sopra citata;

Ritenuto di ripartire le risorse finanziarie stanziati per la Regione Toscana ed ammontanti a complessivi € 1.640.000,00 secondo le seguenti specifiche e finalità:

- euro 1.040.000,00 (un milione quarantamila/00), per il finanziamento di interventi di sostegno e consolidamento del sistema dei servizi per la prima infanzia;

- euro 600.000,00 (seicentomila/00), per il finanziamento di interventi a sostegno e per l'incremento della percentuale di anziani beneficiari di assistenza

domiciliare integrata in accordo con il piano operativo per il riordino del sistema sanitario regionale di cui alla D.G.R.T. n. 1235/2012;

Dato atto che è in corso una richiesta di variazione di bilancio di previsione 2013 per l'acquisizione della somma di € 1.040.000,00 sul pertinente capitolo di bilancio 61616 - annualità 2013, quale quota parte del finanziamento dell'Intesa da destinarsi agli interventi di sostegno e consolidamento del sistema dei servizi per la prima infanzia;

Dato atto che la somma di € 600.000,00 acquisita al bilancio regionale risulta stanziata sul cap. 26251 del bilancio gestionale 2013 denominato "assistenza domiciliare integrata per anziani";

Vista la legge regionale n. 78 del 27 dicembre 2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015" e successive modifiche;

Vista la D.G.R.T. n. 1260 del 28 dicembre 2012 "Approvazione bilancio gestionale per l'esercizio 2013 e bilancio gestionale pluriennale 2013-2015" e successive modifiche;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di ripartire le risorse finanziarie pari ad € 1.640.000,00 stanziate per la Regione Toscana in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 2 febbraio 2012 (rep. Atti n.24/CU) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali concernente l'utilizzo di complessivi 25 milioni di Euro da destinare al finanziamento di azioni per le politiche della famiglia, secondo le seguenti specifiche e finalità:

- euro 1.040.000,00 (un milionequarantamila/00), per il finanziamento di interventi di sostegno e consolidamento del sistema dei servizi per la prima infanzia;

- euro 600.000,00 (seicentomila/00), per il finanziamento di interventi a sostegno e per l'incremento della percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata in accordo con il piano operativo per il riordino del sistema sanitario regionale di cui alla D.G.R.T. n. 1235/2012;

2. di dare atto che l'integrale copertura degli oneri conseguenti la realizzazione delle azioni sopra esplicitate, è assicurata esclusivamente dalle risorse assegnate alla Regione Toscana con l'Intesa di cui sopra;

3. di dare atto che è in corso una richiesta di varia-

zione di bilancio di previsione 2013 per l'acquisizione della somma di € 1.040.000,00 sul pertinente capitolo di bilancio 61616 – annualità 2013, quale quota parte del finanziamento dell'Intesa da destinarsi agli interventi di sostegno e consolidamento del sistema dei servizi per la prima infanzia;

4. di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa della quota parte, pari ad € 1.040.000,00, relativa all'Intesa descritta al precedente punto 1, è subordinata alla esecutività della relativa variazione di bilancio in via amministrativa di acquisizione delle risorse al bilancio regionale;

5. di dare atto che la somma di € 600.000,00 acquisita al bilancio regionale risulta stanziata sul cap.26251 del bilancio gestionale 2013 denominato "assistenza domiciliare integrata per anziani";

6. di assumere con il presente atto la prenotazione di € 600.000,00 sul sopraccitato cap. 26251 del bilancio gestionale 2013, risorse finalizzate al finanziamento di interventi a sostegno e per l'incremento della percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata in accordo con il piano operativo per il riordino del sistema sanitario regionale di cui alla D.G.R.T. n. 1235/2012;

7. di incaricare le strutture competenti della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale e della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari al trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'Intesa suddetta e quelli finalizzati all'attuazione delle specifiche azioni di intervento sopra individuate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 709

Stagione venatoria 2013-2014: norme per l'esercizio della mobilità venatoria in Toscana e disciplina dell'accesso agli A.T.C. della Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 13 ter;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che approvava il calendario venatorio regionale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 90/2013 che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante - Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 566 del 08 luglio 2013 “Calendario venatorio regionale per la stagione 2013-2014”;

Visto il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R ed in particolare l’articolo 18 che prevede che la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria e le ulteriori norme necessarie per l’esercizio alla mobilità venatoria sul territorio regionale;

Considerato che l’articolo 15 comma 2 della legge regionale n. 20/2002 prevede che la Giunta Regionale, nell’attivazione degli accordi di cui all’articolo 13 del DPGR 33/R/2011, determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

Considerato che l’articolo 15 del DPGR 33/R/2011 prevede che ogni cacciatore toscano può acquistare presso l’ATC e previo pagamento di una somma definita dalla Giunta regionale un pacchetto di cinque giornate utilizzabile a partire dal 1° ottobre, utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria, per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale, esclusi gli ungulati, valido solo per la stagione venatoria in cui è stato acquistato e che i proventi derivanti dal pagamento delle suddette somme sono ripartiti fra gli ATC in base alle prenotazioni effettuate secondo le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale;

Valutata in Euro 26,00 la somma che i cacciatori residenti in Toscana dovranno pagare per l’acquisto del suddetto pacchetto di cinque giornate mediante versa-

mento sul conto corrente postale n. 91504688 intestato alla Regione Toscana - Mobilità venatoria toscana o mediante bonifico avvalendosi del seguente codice IBAN: IT97M076010280000091504688;

Considerato che l’articolo 17 del DPGR 33/R/2011 consente ai cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad un ATC toscano, l’accesso giornaliero in mobilità sul territorio regionale, per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati secondo la normativa vigente e utilizzando il sistema regionale di prenotazione venatoria, previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta Regionale;

Valutata in Euro 35,00 la somma che i cacciatori non residenti in Toscana dovranno pagare per l’esercizio venatorio in mobilità in Toscana mediante versamento sul conto corrente postale n. 91504688 intestato alla Regione Toscana - Mobilità venatoria toscana o mediante bonifico avvalendosi del seguente codice IBAN: IT97M076010280000091504688;

Dato atto che tutte le informazioni inerenti l’esercizio venatorio in mobilità in Toscana e l’utilizzo del sistema regionale di prenotazione venatoria sono disponibili sulla pagina web:

<http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca>;

Ritenuto opportuno, al fine di prevedere per tutti i cacciatori italiani la possibilità di esercizio venatorio in Toscana e tenuto conto delle esigenze di programmazione, consentire ai cacciatori provenienti da Regioni che non hanno sottoscritto accordi di reciprocità con la regione Toscana l’accesso giornaliero in ogni ATC toscano fino a 10 cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità;

Ritenuto opportuno consentire ai cacciatori toscani che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. n. 3/1994 di esercitare il prelievo selettivo degli ungulati durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l’esclusione dei giorni di silenzio venatorio;

A voti unanimi,

DELIBERA

- i cacciatori residenti in Toscana possono acquistare il pacchetto di 5 giornate di cui all’articolo 15 del DPGR 33/R/2011 previo pagamento della di Euro 26,00 da versare con le modalità indicate in premessa, ed utilizzare le giornate acquistate previa prenotazione secondo le modalità indicate nella pagina web:

<http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca>;

- tutti i cacciatori non residenti in Toscana per l'esercizio della mobilità venatoria in Toscana secondo le regole di cui all'articolo 17 del DPGR 33/R/2011 dovranno dimostrare di aver pagato la somma di Euro 35,00, da versare con le modalità indicate in premessa, e di aver prenotato la giornata di caccia secondo le modalità indicate nella pagina web: <http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca>;

- i cacciatori provenienti dalle regioni che hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che fruiscono della mobilità in Toscana possono esercitare l'attività venatoria secondo quanto stabilito negli accordi;

- di fissare in n. 10 il numero massimo giornaliero di cacciatori provenienti da regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Toscana che possono accedere in mobilità in ogni A.T.C. della Toscana per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;

- i cacciatori non residenti in Toscana, iscritti agli A.T.C. Toscani, provenienti da Regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che effettuano l'apertura anticipata alla selvaggina stanziale possono accedere agli A.T.C. toscani a partire dalla terza domenica di settembre, se non hanno effettuato in precedenza nessuna giornata di caccia nella regione di provenienza; in caso contrario, l'accesso è consentito a partire dalla quarta domenica di settembre. Durante le prime due settimane di caccia i cacciatori non residenti iscritti agli A.T.C. toscani, come ulteriore A.T.C., possono svolgere la caccia negli A.T.C. toscani secondo i giorni e gli orari fissati dalla regione di provenienza, salvo specifici accordi di reciprocità fra i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati;

- i cacciatori toscani che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. n. 3/1994 possono esercitare il prelievo selettivo degli ungulati durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 710

Stagione venatoria 2013-2014: apertura anticipata della caccia.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3 (Piano regionale agricolo e forestale 2012-2015 "PRAF") di cui il Piano faunistico venatorio regionale è parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Visto il d.p.g.r. 26 luglio 2011, n. 33/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per

il prelievo venatorio”); ed in particolare l’articolo 10 che autorizza l’esercizio della caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 15 del 29/04/2013, Firenze n. 167 del 2/10/2006, Grosseto n. 13 del 18/06/2013, Livorno n. 104 del 13/07/2006, Lucca n. 124/A del 30/11/2006, Massa Carrara n. 7 del 23/03/2006, Pisa n. 73 del 29/6/2005, Pistoia n. 308 del 12/09/2006, Prato n. 33 del 19/4/2006, Siena n. 132 del 28/12/2005 mediante le quali vengono approvati i piani faunistico-venatori provinciali e viene effettuata altresì la scelta di consentire la caccia ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 157/1992 e dell’art. 30 della legge regionale 3/1994;

Viste le specifiche richieste inviate dalle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, tendenti ad ottenere l’applicazione dell’art. 8, primo comma, della legge regionale 20/2002, agli atti presso il Settore attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica e politiche ambientali;

Ritenuto di autorizzare l’apertura anticipata della caccia il 1 settembre 2013 alle specie richieste dalle province stesse;

A voti unanimi,

DELIBERA

di consentire la caccia da appostamento il giorno 1 settembre 2013, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie:

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Arezzo su tutto il territorio provinciale a gestione programmata e a gestione privata con l’esclusione delle aree boscate (intendendo per bosco quanto previsto dall’art. 3 della legge forestale n. 39/2000). In tali aree boscate, l’attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Firenze;

- tortora (*Streptopelia turtur*), gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Grosseto;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Livorno solo sul territorio a caccia programmata dell’ATC LI 9;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle super-

fici allagate artificialmente, alzavola, germano reale e marzaiola in Provincia di Lucca;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Massa-Carrara;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola e germano reale nella Provincia di Pisa;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia ed esclusivamente da appostamento fisso nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, alzavola, germano reale e marzaiola in Provincia di Pistoia;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Prato;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Siena su tutto il territorio provinciale con l’esclusione delle aree boscate, costituite da almeno un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d’acqua.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 711

Stagione venatoria 2013/2014: accordi di reciprocità per l’interscambio dei cacciatori delle Regioni Toscana, Umbria e Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 di recepimento della L. 157/1992 che prevede l’emanazione di regolamenti di attuazione;

Visto il d.p.g.r. 26 luglio 2011 n. 33/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoter-

ma e per il prelievo venatorio”)” e in particolare l’articolo 13 che prevede la possibilità di sottoscrivere specifici accordi tra la Regione Toscana e le altre Regioni;

Visto l’articolo 15 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3” che dà facoltà alla Giunta regionale di determinare le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 adottato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011;

Visto il DPEF 2012 adottato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3 (Piano regionale agricolo e forestale 2012-2015 “PRAF”) di cui il Piano faunistico venatorio regionale è parte integrante e sostanziale;

Visto il d.p.g.r. 5 maggio 2012, n. 64 che delega ogni Assessore regionale a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione Toscana, accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni ed altri accordi comunque denominati, le cui finalità siano state preventivamente approvate dalla Giunta regionale, con atto di cui lo stesso Assessore risulti proponente;

Considerato che l’Amministrazione regionale toscana ha intenzione di attivare accordi di reciprocità con le

regioni Lazio e Umbria relativamente all’interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2013/2014;

Vista la bozza di accordo di reciprocità predisposta dai competenti uffici delle regioni Toscana e Umbria che costituisce parte integrante del presente atto (allegato A);

Vista la bozza di accordo di reciprocità predisposta dai competenti uffici delle regioni Toscana e Lazio che costituisce parte integrante del presente atto (allegato B);

A voti unanimi,


DELIBERA

di approvare gli accordi di reciprocità relativi all’interscambio dei cacciatori delle regioni Toscana, Umbria e Lazio per la stagione venatoria 2013/2014 di cui agli allegati testi che sono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**ACCORDO TRA LE REGIONI UMBRIA E TOSCANA SULL'INTERSCAMBIO DEI
CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2013/2014**

Premesso:

- che la normativa della Regione Umbria che disciplina la caccia programmata prevede l'accesso di cacciatori non residenti in Umbria, previa determinazione da parte della giunta regionale di quote riservate mediante accordi interregionali o interprovinciali basati su criteri di reciprocità;
- che tale quota, all'interno dei quantitativi complessivi, riservata ai cacciatori non residenti, pari al 10% dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, è distinta in 2% per la residenza venatoria, 4% per l'iscrizione ad un ulteriore ATC e per il 4% per l'accesso giornaliero per la caccia alla selvaggina migratoria;
- che il DPGR 33/r/2011 della Regione Toscana prevede la possibilità di iscriversi agli ATC un numero di cacciatori non residenti pari al 4% del totale dei cacciatori ammissibili e prevede inoltre, per la caccia alla migratoria o la caccia in battuta al cinghiale, tenendo conto dei rapporti di reciprocità l'accesso giornaliero in mobilità di cacciatori non residenti in numero non superiore al 5% dei cacciatori ammissibili;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare l'interscambio di cacciatori al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli stessi nei rispettivi territori, nel rispetto delle norme richiamate e delle disposizioni contenute nei Calendari venatori di ciascuna Regione;

Fra le Regioni dell'Umbria e della Toscana

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- A. Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2013/2014.
I cacciatori provenienti dalle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria nella Regione diversa da quella di residenza hanno la priorità su quelli che richiedono l'iscrizione agli ATC (come ulteriore ATC) ed hanno diritto a svolgere l'attività venatoria a partire dal primo giorno utile di caccia, compresa l'eventuale apertura anticipata, nell'osservanza del calendario venatorio. Per i cacciatori che richiedono l'iscrizione all'ATC, non come residenza venatoria, il primo giorno utile di caccia è la terza domenica di settembre e le giornate sono quelle fissate dalla Regione di provenienza se più restrittive.
- B. La Regione Toscana, nei rapporti di reciprocità di cui all'art. 13 del DPGR 33/r/2011 consente, in via prioritaria, l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione dell'Umbria con le seguenti modalità:
- Accoglimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità delle domande di iscrizione agli ATC dei cacciatori umbri, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC toscani. Tali iscrizioni consentono ai cacciatori umbri di cacciare tutte le specie previste nell'ATC prescelto a partire dalla data prevista al punto A. I cacciatori interessati dovranno presentare domanda all'ATC prescelto nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione ed il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.

- Messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti giornalieri disponibili ai sensi dell'art. 23 del DPGR 13/r/2004 garantendo, se richiesto, un minimo di 1000 posti riservati ai cacciatori umbri da usufruire negli ATC toscani a partire dal 2 ottobre per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o la caccia in battuta al cinghiale.
- C. La Regione dell'Umbria consente in via prioritaria, l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Toscana con le seguenti modalità:
- Accoglimento in via prioritaria, fino ad un massimo di 700 unità, delle domande di iscrizione agli ATC dei cacciatori toscani nei limiti dei posti riservati, previsti dalla normativa per l'iscrizione agli ATC dell'Umbria. Tali iscrizioni consentono, ai cacciatori toscani di cacciare tutte le specie previste nell'ATC prescelto a partire dalla data prevista al punto A; i cacciatori interessati devono presentare domanda nei termini fissati dal regolamento regionale 6/2008, al Comitato di gestione dell'ATC. La comunicazione della avvenuta ammissione e il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio;
 - Messa a disposizione di n. 3.989 posti, da utilizzare previa prenotazione, negli ATC dell'Umbria da parte dei cacciatori toscani unitamente ai cacciatori provenienti da altre regioni con cui siano stabiliti analoghi accordi, nel modo seguente: ATC n.1 fino a 1.580 posti, ATC n.2 fino a 1.409 posti, ATC n.3 fino a 1.000 posti, per un massimo di 20 giornate complessive di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento.
- D. Ai fini della prenotazione della mobilità venatoria, la Regione Toscana mette a disposizione della Regione Umbria l'accesso al proprio sistema regionale di prenotazione secondo specifici accordi con la suddetta Regione. I cacciatori interessati dovranno presentare domanda alla Regione Toscana nei termini previsti per ottenere il codice individuale di accesso. Per i cacciatori già in possesso di codice e pertanto legittimati all'accesso al sistema tale domanda si intende effettuata al momento della prima prenotazione.
- E. Per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrivitrici sono accolte nella misura minima prevista dai rispettivi regolamenti regionali. I cacciatori delle due regioni, iscritti nella precedente stagione venatoria in squadre locali, sono riconfermati per la durata del presente accordo, previa iscrizione all'ATC di competenza.
- F. Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Province dell'Umbria e della Toscana, nell'ambito della propria competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.
- G. Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.
- H. Le competenti strutture delle Regioni Umbria e Toscana provvederanno al dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo.

REGIONE TOSCANA

L'Assessore

Gianni Salvadori

REGIONE UMBRIA

L'Assessore

Fernanda Cecchini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



ACCORDO TRA LE REGIONI TOSCANA E LAZIO SULL'INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2013/2014.

Premesso che:

- il DPGR 26 luglio 2011 n. 33/r “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, prevede la possibilità di ammissione agli ATC toscani di cacciatori non residenti secondo i limiti e le modalità stabilite dall’articolo 13;
- analogamente, la normativa della Regione Lazio prevede la possibilità, tenuto conto dei rapporti di reciprocità, di ammissione nei propri ATC fino al 2% del numero degli aventi diritto, di cacciatori non residenti, nonché fino al 4% l'accesso giornaliero per la sola caccia alle specie di fauna selvatica migratoria.

Fra le Regioni della Toscana e del Lazio,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- a) i cacciatori provenienti da ciascuna delle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria nell'altra, hanno la priorità su quelli che richiedono l'iscrizione ad ulteriori ATC, ed hanno diritto a svolgere l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nell'osservanza dei Calendari Venatori; i cacciatori di una delle due Regioni che ottengono la residenza venatoria nell'altra acquisiscono il diritto ad usufruire nel rispetto dei tetti di accesso stabiliti nelle rispettive normative, del pacchetto delle giornate per la caccia alla selvaggina migratoria.
- b) la Regione Toscana, nei rapporti di reciprocità di cui all'art. 13 del Regolamento consente in via prioritaria l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Lazio, fatta salva la previsione di cui al punto a), con le seguenti modalità:
 - b1) Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa, delle domande di iscrizione ad un ATC toscano (che non sia di residenza venatoria), prodotte da cacciatori laziali. Per tale iscrizione, come ulteriore ATC, valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia:
 - in caso di aperture coincidenti i cacciatori laziali possono accedere agli ATC della Regione Toscana a partire dalla terza domenica di settembre.
 I cacciatori interessati all'iscrizione presentano nei termini domanda al Comitato di gestione dell'ATC. La comunicazione dell'avvenuta ammissione da parte dell'ATC ed il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.
 - b2) Messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti giornalieri disponibili per la mobilità venatoria, garantendo un minimo di 1000 posti riservato ai cacciatori laziali da usufruire negli ATC toscani a partire dal 2 ottobre 2013 per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o per la caccia in battuta al cinghiale, per un massimo di 18 giornate per cacciatore.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



- c) La Regione Lazio, nei rapporti di seguito specificati, consente in via prioritaria l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Toscana, fatta salva la previsione di cui al punto a), con le seguenti modalità:
- c1) Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione di cacciatori toscani in un ATC del Lazio, che non sia di residenza venatoria. Per tali iscrizioni come ulteriore ATC valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia:
- in caso di aperture coincidenti i cacciatori toscani possono accedere agli ATC della Regione Lazio a partire dalla terza domenica di settembre.
- I cacciatori interessati dovranno presentare domanda nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione ed il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.
- c2) Messa a disposizione dei cacciatori toscani di n. 1000 posti giornalieri, utilizzabili per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria da appostamento negli ATC laziali, a partire dal 2 ottobre 2013, per un massimo di 18 giornate per cacciatore, previa prenotazione secondo il protocollo tecnico allegato, predisposto dagli uffici regionali competenti.
- d) Le prenotazioni avvengono utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria, ad eccezione delle ammissioni negli ATC romani che utilizzeranno il sistema predisposto dalla Provincia di Roma.
Al fine di poter esperire i dovuti controlli la Regione Toscana e la Provincia di Roma provvederanno a rendere disponibile alle Province interessate l'accesso telematico ai propri archivi per il controllo diretto delle prenotazioni in tempo reale.
- e) Per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrittrici sono accolte nella misura e con le modalità previste dai rispettivi regolamenti regionali.
- f) Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.
- g) Le competenti strutture della Regione Toscana e delle Province del Lazio, competenti per territorio, provvederanno al dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo e sono impegnati allo scambio delle informazioni, con particolare riguardo ai dati consuntivi relativi all'applicazione dell'accordo medesimo.

Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.

Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Province del Lazio e della Toscana, nell'ambito, della propria competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.

REGIONE TOSCANA

REGIONE LAZIO
L'ASSESSORE
Sonia Ricci



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



PROTOCOLLO TECNICO

La Regione Lazio, per la stagione venatoria 2013/2014, si avvarrà del sistema di prenotazione della Regione Toscana per la gestione dei flussi tra le regioni, TOSCANA e LAZIO, ad eccezione della Provincia di Roma che provvederà ad effettuare l'ammissione dei cacciatori negli ATC romani con un proprio sistema di prenotazione.

Le prenotazioni verranno effettuate con le disposizioni tecniche di seguito riportate.

Il sistema di prenotazione potrà consentire l'accesso massimo di posti giornalieri, per i cacciatori toscani che intendono svolgere l'attività venatoria in mobilità nella Regione Lazio, come di seguito specificato per ogni ATC:

Prov. Viterbo

ATC VT1: 170

ATC VT2: 160

Prov. Latina

ATC LT1: 92

ATCLT2: 40

Prov. Rieti

ATCRI1: 88

ATCRI2: 76

Prov. Frosinone

ATCFR1: 67

ATCFR2: 60

Prov. Roma

ATCRM1: 91

ATCRM2: 156

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 712

Stagione venatoria 2012-2013: prelievo in deroga della specie storno.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 e della direttiva;

Visto il Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221" (Rep. atti n. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni);

Vista la legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 "legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la

gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

Vista la legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" ed in particolare l'articolo 38 che modifica l'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 per dare seguito ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE in relazione alla procedura di infrazione 2006/2131;

Visto in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga previa richiesta delle Province interessate e verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Considerato che la specie storno ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati riferiti

dalle Province toscane e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

Vista la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (*sturnus vulgaris*) in Italia realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno potrebbe essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri stati membri della UE;

Dato atto della richiesta del Ministro delle politiche agricole e forestali alla UE per l'inserimento dello storno fra le specie cacciabili in Italia;

Visti i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta l'incremento numerico delle popolazioni di storno nidificanti in Toscana (allegato 1);

Dato atto che negli anni 2000-2011 si sono stati registrati nella banca dati regionale oltre 1.7 milioni di euro di danni da storno (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995), così ripartiti:

Anno	storno	avifauna n.d.
2000	€ 247.684	€ 72.926
2001	€ 283.468	€ 164.448
2002	€ 252.261	€ 89.287
2003	€ 163.702	€ 57.979
2004	€ 85.523	€ 34.232
2005	€ 65.187	€ 11.475
2006	€ 90.003	€ 56.493
2007	€ 116.600	€ 94.022
2008	€ 88.524	€ 38.119
2009	€ 54.141	€ 20.566

2010	€ 162.380	n.d.
2011	€ 129.224	n.d.
Totale	€ 1.738.697	€ 639.547

Dato atto che i danni da storno registrati nel 2012 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi Euro € 158.781,62 così ripartiti a livello provinciale:

Anno 2012	storno
<i>Arezzo</i>	€ 1.679,72
<i>Firenze</i>	€ 19.178,60
<i>Grosseto</i>	n.d.
<i>Livorno</i>	€ 14.112,35
<i>Lucca</i>	€ 15.646,89
<i>Massa Carrara</i>	n.d.
<i>Pisa</i>	€ 4.326,25
<i>Pistoia</i>	€ 75.303,00
<i>Prato</i>	€ 698,79
<i>Siena</i>	€ 27.836,02
Totale	€ 158.781,62

Dato atto che i suddetti dati sono quelli ufficiali rilevati dalle province a seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici qualificati, interni e convenzionati, e dai tecnici incaricati dagli ATC e successivamente trasmessi alla Regione Toscana anche attraverso l'infrastruttura informatica appositamente predisposta;

Dato atto che nel 2012 la Regione Toscana con la deliberazione GR 767 del 27 agosto 2012 ha approvato un

provvedimento applicativo delle deroghe ai sensi dell'articolo 9, lettera a), della direttiva 2009/147/CE a carico della specie storno per prevenire gravi danni all'agricoltura che autorizzava gli abbattimenti in 78 comuni secondo modalità e tempi espressamente stabiliti;

Viste le relazioni sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori, inviate ogni anno al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992 e dell'articolo 37 quinquies, comma 4 della l.r. 3/1994, agli atti presso il Settore attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali;

Viste le richieste di prelievo in deroga e le successive integrazioni istruttorie inviate dalle Amministrazioni provinciali toscane ai sensi del suddetto articolo 37 quater della l.r. 3/1994, conservate agli atti del Settore Politiche agroambientali, attività faunistica venatoria e pesca dilettantistica, da cui si evince la situazione qui di seguito riassunta:

1) PROVINCIA DI FIRENZE

- colture danneggiate: oleoproteaginose, vite, olivo e frutteti.

- localizzazione dei danni: Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Marradi, Pelago, Pontassieve, San Casciano Val di Pesa, Scarperia, Signa, Vicchio e Vinci.

- periodo di concentrazione degli stessi: maggio-giugno, settembre-ottobre e ottobre-dicembre.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: dissuasori acustici, visivi e spari a salve ed interventi di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.

- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: difficilmente efficaci se non rafforzati da interventi di abbattimento, a causa dell'assuefazione ai sistemi stessi.

- richiesta prelievo in deroga: storno su tutto il territorio provinciale.

3) PROVINCIA DI PRATO

- colture danneggiate: oleoproteaginose, cereali, vite, olivo e frutteti.

- localizzazione dei danni: Carmignano e Prato.

- periodo di concentrazione degli stessi: da giugno a novembre.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: dissuasori ottici e acustici.

- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: scarso.

- richiesta prelievo in deroga: storno su tutti i terreni ad uso agricolo ed in tutte le aree interessate da coltivazioni e nei cento metri da esse.

4) PROVINCIA DI LUCCA

- colture danneggiate: mais, vite, olivo, frutteti e girasole.

- localizzazione dei danni: Altopascio, Camaione, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta e Porcari.

- periodo di concentrazione degli stessi: aprile-agosto e settembre-gennaio.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: master seed guard e palloni predator.

- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: trascurabili.

- richiesta prelievo in deroga: storno nei Comuni di Altopascio, Camaione, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta e Porcari.

6) PROVINCIA DI PISA

- colture danneggiate: oleoproteaginose, cereali, vite, olivo e frutteti.

- localizzazione dei danni: Calci, Lari, Palaia, Santa Croce sull'Arno, Vecchiano, Vicopisano e Volterra

- periodo di concentrazione degli stessi: aprile-agosto e settembre-novembre.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: palloni predator, nastri colorati o riflettenti, spaventapasseri, apparecchi acustici, oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.

- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: efficacia limitata ai primi giorni di utilizzazione.

- richiesta prelievo in deroga: storno su tutto il territorio provinciale.

7) PROVINCIA DI PISTOIA

- colture danneggiate: oleoproteaginose, frutteti, oliveti e vigneti.

- localizzazione dei danni: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano.

- periodo di concentrazione degli stessi: giugno-luglio, settembre ed ottobre-novembre.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: acustici, ottici e meccanici oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.

- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: non positivo.

- richiesta prelievo in deroga: storno nei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Marliana, Uzzano, Massa e Cozzile, Lamporecchio, Larciano, Monsummano

Terme, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Pistoia, Montale e Agliana.

8) PROVINCIA DI SIENA

- colture danneggiate: frutteti, oliveti, vigneti.

- localizzazione dei danni: Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Siena, Sinalunga e Torrita di Siena.

- periodo di concentrazione degli stessi: dal 15 maggio al 15 luglio, dal 1 agosto al 10 ottobre, dal 20 ottobre al 20 dicembre.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: spari a salve, detonatori a gas, palloni terrifici oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.

- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: temporaneo.

- richiesta prelievo in deroga: storno su tutto il territorio interessato da colture di olivo, vite e frutteti.

9) PROVINCIA DI LIVORNO

- colture danneggiate: frutteti, girasole, oliveti, vigneti.

- localizzazione dei danni: Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Piombino, Rosignano Marittimo e Suvereto.

- periodo di concentrazione degli stessi: maggio-giugno, settembre e novembre.

- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: spari a salve, detonatori a gas, palloni terrifici oltre ad interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994.

- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: temporaneo.

- richiesta prelievo in deroga: storno su tutta l'area continentale della provincia.

Dato atto che i dati sui danni dichiarati dalle province toscane non tengono conto delle aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 49/1995 e neppure dei danni arrecati alle produzioni agricole non oggetto di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

Dato atto che lo storno, dopo il cinghiale e il capriolo, è la terza specie responsabile dei danni alle coltivazioni agricole in Toscana e che i danni causati dallo storno costituiscono in alcune province circa 1/3 dei danni complessivi rilevati;

Considerato che i danni alle coltivazioni agricole della Toscana, come evidenziati dalle province e dalle organizzazioni professionali agricole, sono gravi per l'agricoltura toscana;

Dato atto che la Toscana, essendo interessata da pia-

nura solo per l'otto per cento del territorio, ha prevalentemente produzioni di alta qualità e non di quantità con un mercato selezionato. Pertanto i danni agli oliveti, ai vigneti e ai frutteti causati dagli storni per gli agricoltori toscani sono particolarmente gravosi perché strettamente collegati a perdite di mercato;

Dato atto che in Toscana sono presenti 26.163 unità tecnico-economiche (UTE) con vigneti con una superficie media di 2,35 ettari, distribuite in percentuali diverse in tutte le province della Regione, e che oltre la metà delle UTE ha una superficie vitata inferiore ad un ettaro;

Rilevato altresì l'elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti a oltre il 70 % del totale delle superfici a vite in Toscana;

Dato atto inoltre che anche il comparto dell'olio extravergine d'oliva regionale è di alta qualità con 5 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell'olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

Dato atto altresì che sono presenti in Toscana circa 15 milioni di piante di olivo diversamente distribuite sul territorio delle province;

Considerato quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

Vista la misura C.1.1 azione a) "Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica" del Piano Regionale Agricolo e Forestale (P.R.A.F.) 2012-2015 approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 che prevede, per l'anno 2013, complessivi euro 510.000,00 da utilizzare soprattutto per interventi di carattere preventivo e dissuasivo sul territorio regionale;

Ritenuta quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi soprattutto per la salvaguardia della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione;

Provveduto ad inviare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la proposta di deliberazione con contestuale richiesta di parere;

Visto il parere inviato da ISPRA in data 24 luglio 2013 agli atti del Settore politiche agro-ambientali attività faunistica venatoria e pesca dilettantistica;

Vista la relazione inviata dal Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) - Università degli studi di Firenze - in data 30 luglio 2013 agli atti del Settore attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali;

Viste le richieste di abbattimento in deroga della specie storno provenienti dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, giustificate dai gravi danni alle coltivazioni agricole toscane, agli atti del Settore attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali;

Preso atto delle osservazioni degli ATC regionali;

Dato atto che è stata effettuata un'attenta valutazione delle richieste di autorizzazione del prelievo in deroga al fine di modulare nel modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo laddove si debba diminuire l'incidenza dei danni;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010 ed in attuazione della l.r. 3/1994, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga dello storno in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

Ritenuto opportuno, per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, di dar corso al prelievo in deroga della specie storno individuando specie, luoghi, tempi e modalità per ciascuna Provincia;

Ritenuto altresì opportuno attuare i prelievi solo nei Comuni dove si sono verificati danni, sono presenti coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti ed oliveti) suscettibili di gravi danni da parte della specie storno e sono state poste in essere adeguate misure per la prevenzione e la mitigazione dei danni stessi;

Considerato che un'analisi dettagliata dei Comuni in cui si sono verificati i danni da storno negli anni scorsi, e in particolare nel 2012, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni inerenti le colture dan-

neggiate, la distribuzione temporale dei danni e l'esito della messa in opera di misure di prevenzione, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni interessati dai danni secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

Ritenuto quindi opportuno, per tutte le ragioni di cui sopra, autorizzare il prelievo in deroga dello storno nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2013 nei Comuni qui di seguito indicati:

- Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Figline Valdarno, Fiesole, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Marradi, Pelago, San Casciano Val di Pesa, Signa, e Vinci in provincia di Firenze;

- Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta e Porcari in provincia di Lucca;

- Calci, Lari, Santa Croce sull'Arno, Vicopisano, Vecchiano e Volterra in provincia di Pisa;

- Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano in provincia di Pistoia.

- Carmignano e Prato in provincia di Prato;

- Asciano, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Piancastagnaio Pienza,, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, Siena, Sinalunga, Sovicille e Torrita di Siena in provincia di Siena.

- Collesalveti, Piombino e Rosignano Marittimo in provincia di Livorno;

Dato atto che, come risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento, nel mese di settembre sono presenti in Toscana esclusivamente storni nidificanti in Toscana e considerata la larga e diffusa distribuzione dei vigneti sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo dello storno nei suddetti Comuni, fermo restando il divieto nelle ZPS, anche nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

Ritenuto opportuno vietare l'uso di richiami per l'esercizio del prelievo in deroga dello storno senza però limitare le prerogative venatorie dei cacciatori che, nel

periodo di riferimento, oltre allo storno possono cacciare altre specie;

Ritenuto quindi che esistono le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE;

Ritenuto infine di disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga relativo al prelievo della specie storno, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni espresse in premessa, di autorizzare il prelievo in deroga da appostamento della specie storno ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali nei soli territori dei Comuni indicati al punto 3, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 15 settembre 2013 e il 15 dicembre 2013;

2. di stabilire che il suddetto prelievo in deroga deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a. solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;

b. solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;

3. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:

- Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Figline Valdarno, Fiesole, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Marradi, Pelago, San Casciano Val di Pesa, Signa, e Vinci in provincia di Firenze;

- Altopascio, Camaione, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta e Porcari in provincia di Lucca;

- Calci, Lari, Santa Croce sull'Arno, Vicopisano, Vecchiano e Volterra in provincia di Pisa;

- Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano in provincia di Pistoia.

- Carmignano e Prato in provincia di Prato;

- Asciano, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusi, Colle Val d'Elsa,

Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteneroni d'Arbia, Murlo, Piancastagnaio Pienza, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, Siena, Sinalunga, Sovicille e Torrita di Siena in provincia di Siena;

- Collesalveti, Piombino e Rosignano Marittimo in provincia di Livorno;

4. di stabilire che il prelievo in deroga da appostamento della specie storno nei giorni di apertura anticipata della caccia potrà avvenire solo nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia e limitatamente ai territori comunali indicati al punto 3, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS;

5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (prima giornata utile di caccia - 15 dicembre 2013) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

6. di non consentire l'uso di richiami della specie di riferimento;

7. di vietare la vendita degli storni prelevati ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 3/94;

8. di stabilire, ai sensi dell'articolo 37 quinquies, comma 3, della l.r. 3/1994, che tutti i capi prelevati devono essere indicati sul tesserino venatorio regionale che dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza al termine della stagione venatoria;

9. di individuare il CIRSeMAF quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

10. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO



Segreteria: c.p. 470, 57100 Livorno, c.c.p. 11267572, partita IVA 01356080497 c.f. 92013270498

Andamento demografico dello Storno (*Sturnus vulgaris*) nidificante in Toscana

Situazione al 2012

Luglio 2013

Lo Storno è una specie nidificante ampiamente diffusa in tutto il territorio regionale (Fig. 1). Le zone di maggior frequenza sono rappresentate dalle aree di pianura e collina della Toscana centro settentrionale ed in particolare da tutto il Valdarno, le piane pistoiese e lucchese, il Chianti e la Val di Chiana, ove raggiunge una diffusione molto elevata. Frequenta invece in misura decisamente inferiore le Province di Grosseto e Massa Carrara, le aree Appenniniche ed i distretti collinari a maggior copertura boschiva. Recentemente ha fatto la sua comparsa nell'Arcipelago (Elba e Capraia), dove comunque il suo insediamento è ad oggi numericamente limitato. Lo Storno è distribuito lungo un ampio gradiente altitudinale (Fig. 2) con una maggior frequenza nelle fasce ove sono più diffusi mosaici in cui aree urbanizzate, urbane ed alberate con esemplari maturi – in cui nidifica – sono poste all'interno di aree coltivate ed aperte, dove si reca principalmente ad alimentarsi.



Centromitologico Toscano

Segreteria: c.p. 470, 57100 Livorno, c.c.p. 11267572, partita IVA 01356080497 c.f. 92013270498




Figura 1 – Distribuzione dello Storno in Toscana durante il periodo riproduttivo secondo il monitoraggio degli uccelli nidificanti (2000-10). I quadrati colorati si riferiscono alla presenza della specie, la cui frequenza (proporzione di stazioni di rilevamento in cui la specie è stata osservata sul totale visitato in quel quadrato) è espressa secondo la legenda sotto riportata. Nei quadrati in giallo la presenza della specie è stata riscontrata al di fuori dei rilievi standardizzati.

Frequenza
ogni 5 stazioni






Figura 2 – Distribuzione altitudinale dello Storno in Toscana secondo il monitoraggio degli uccelli nidificanti (2000-08). Per ogni fascia altimetrica è riportata la percentuale di punti di rilevamento in cui la specie è stata osservata.



Centronitologico Toscano

Segreteria: c.p. 470, 57100 Livorno, c.c.p. 11267572, partita IVA 01356080497 c.f. 92013270498

La distribuzione attuale dello Storno è il frutto di un processo di espansione che ha portato ad un incremento consistente del suo areale, limitato negli anni 1982-86 alla Toscana orientale, alla costa settentrionale, alla Lunigiana, alla Garfagnana, alla Valdichiana, alle Colline Metallifere ed ai rilievi Amiatini (Fig. 3).



In anni recenti, il monitoraggio degli uccelli nidificanti intrapreso dal COT a partire dal 2000 ha rilevato una tendenza continua all'incremento nella prima parte del periodo di studio cui sembra aver fatto seguito una fase di stabilità (Fig. 4).

La popolazione di Storno nidificante in Toscana è dunque da considerare con uno stato di conservazione favorevole e soggetta negli ultimi decenni ad un sostanziale incremento.



CentrOrnitologicoToscano

Segreteria: c.p. 470, 57100 Livorno, c.c.p. 11267572, partita IVA 01356080497 c.f. 92013270498




Figura 4 – Andamento della popolazione toscana di Storno secondo il monitoraggio degli uccelli nidificanti (2000-12). L'andamento è espresso come variazioni dell'indice di abbondanza (in azzurro) e dell'indice di frequenza (in arancione) rispetto al 2008 (indice posto = 1), utilizzato come anno di riferimento.

Le barre di variazione rappresentano l'intervallo di confidenza al 95%.

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 713

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2013 destinati a diventare vini, vini ad Indicazione Geografica Protetta, (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), all'interno del quale è confluito il Reg.(Ce) 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 sopra richiamato;

Vista la lettera A dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis paragrafo 2;

Visto il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 che affida alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. e delle partite dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (a partire dal 1 agosto 2009: vini, vini IGP, vini DOP);

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione dei Reg. CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia" che stabilisce all'art. 2 che le operazioni di arricchimento vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni conservino la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e con

le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Considerato che alla lettera B punto 7 lett.b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 è previsto che in deroga alle disposizioni del punto 6, lett. d) della medesima lettera B del citato allegato, gli stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a Denominazione di Origine ad un livello che essi determinano;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 13647 del 9 settembre 2009 con la quale viene evidenziato che la disposizione sopra citata è applicabile a decorrere dal 1 agosto 2009 e che pertanto, nelle more dell'adozione di un apposito decreto legislativo con il quale sarà recepita la medesima disposizione, è necessario dare pronta attuazione alla stessa al fine di non recare pregiudizio ai produttori interessati;

Visto che con la citata nota n. 13647 del 9 settembre 2009, il Mipaaf ritiene che le Regioni possano con proprio provvedimento procedere alla determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche, fra cui l'arricchimento, e le relative restrizioni;

Visto il Rapporto sull'andamento agrometeorologico relativo alla campagna viticola 2013 redatto dalla Posizione individuale "Supporto al vivaismo viticolo" congiuntamente alla Posizione individuale "Rete dati agrometeo-climatici" della Regione Toscana e con la collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, trasmesso in data 5 agosto 2013, agli atti presso il Settore "Produzioni Agricole Vegetali" della Regione Toscana a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che l'andamento climatico dal gennaio 2013 fino a tutto il periodo primaverile è stato caratterizzato da ripetute avversità atmosferiche che hanno interessato l'intero territorio regionale;

Considerato in particolare che le ripetute piogge e le

basse temperature, notevolmente oltre la media stagionale, hanno determinato un rallentamento dello sviluppo vegetativo delle viti, con un sensibile ritardo delle fasi vegetative, ed uno stato fitosanitario fortemente compromesso in vaste zone della Toscana dalla presenza di peronospora, oidio e botrite;

Considerato che, nonostante lo sviluppo vegetativo appaia in sensibile ritardo, lo stato fitosanitario sopra descritto potrebbe determinare la necessità di ricorrere ad una vendemmia in tempi rapidi senza che l'uva abbia raggiunto un livello di qualità ottimale;

Considerato che con nota del 7 agosto 2013 le Organizzazioni Professionali Cooperative hanno richiesto l'adozione urgente degli atti per l'attivazione della pratica dell'arricchimento al fine di non compromettere la qualità della produzione vitivinicola;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2013, destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

Ritenuto che l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2013 riguarda:

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;

- l'intero territorio regionale;

- tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 fissando a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2013 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

2) che, relativamente ai vini a Denominazione di origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l'arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;

3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;

4) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa;

5) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07, a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

6) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 copia del presente provvedimento viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'Ufficio periferico dell'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari di Firenze;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade anche in tale regione;

8) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007, compresi gli allegati.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**Elenco vini DOP ed IGP prodotti nell'ambito della Regione Toscana****Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita**

1. Brunello di Montalcino
2. Carmignano
3. Chianti – Chianti Colli Aretini, Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colline Pisane, Chianti Colli Senesi, Chianti Montalbano, Chianti Rufina e Chianti Montespertoli
4. Chianti Classico
5. Elba Aleatico Passito o Passito Aleatico dell'Elba
6. Montecucco Sangiovese
7. Morellino di Scansano
8. Rosso della Val di Cornia o Val di Cornia Rosso
9. Suvereto
10. Vernaccia di San Gimignano
11. Vino Nobile di Montepulciano

Vini a Denominazione di Origine Controllata

1. Ansonica Costa dell'Argentario
2. Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice
3. Bianco dell'Empolese
4. Bianco di Pitigliano
5. Bolgheri e sottozona Bolgheri Sassicaia
6. Candia dei Colli Apuani
7. Capalbio
8. Colli dell'Etruria Centrale
9. Colli di Luni (Interregionale Liguria-Toscana)
10. Colline Lucchesi
11. Cortona
12. Elba
13. Grance Senesi
14. Maremma toscana
15. Montecarlo
16. Montecucco
17. Monteregio di Massa Marittima
18. Montescudaio
19. Moscadello di Montalcino
20. Orcia
21. Parrina
22. Pomino
23. Rosso di Montalcino
24. Rosso di Montepulciano
25. San Gimignano
26. Sant'Antimo
27. San Torpè
28. Sovana
29. Terratico di Bibbona
30. Terre di Casole

31. Terre di Pisa
32. Val d'Arbia
33. Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
34. Valdichiana toscana
35. Val di Cornia
36. Valdinievole
37. Vin Santo del Chianti
38. Vin Santo del Chianti Classico
39. Vin Santo di Montepulciano

Vini ad Indicazione Geografica Tipica

1. Alta Valle della Greve
2. Colli della Toscana Centrale
3. Costa Toscana
4. Montecastelli
5. Toscano o Toscana
6. Val di Magra

Allegato B

Elenco varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana

ABRUSCO N.
ALBANA B.
ALBAROLA B.
ALEATICO N.
ALICANTE BOUSCHET N.
ALICANTE N.
ANCELOTTA N.
ANSONICA B.
BARBERA N.
BARSAGLINA N.
BIANCONE B.
BONAMICO N.
BRACCIOLA NERA N.
CABERNET FRANC N.
CABERNET SAUVIGNON N.
CALABRESE N.
CALORIA N.
CANAILOLO BIANCO B.
CANAILOLO NERO N.
CANINA NERA N.
CARIGNANO N.
CARMENERE N.
CESANESE D'AFFILE N.
CHARDONNAY B.
CILIEGIOLO N.
CLAIRETTE B.
COLOMBANA NERA
COLORINO N.
DURELLA B.
FIANO B.
FOGLIA TONDA N.
GAMAY N.
GRECHETTO B.
GRECO B.
GROPPELLO DI S. STEFANO N.
GROPPELLO GENTILE N.
INCROCIO BRUNI 54 B.
LAMBRUSCO MAESTRI N.
LIVORNESE BIANCA B.
MALBECH N.
MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.
MALVASIA BIANCA LUNGA B.
MALVASIA ISTRIANA B.
MALVASIA N.
MALVASIA NERA DI BRINDISI N.
MALVASIA NERA DI LECCE N.
MAMMOLO N.
MANZONI BIANCO B.
MARSANNE B.
MAZZESE N.
MERLOT N.
MONDEUSE N.
MONTEPULCIANO N.
MOSCATO BIANCO B.
MULLER THURGAU B.
ORPICCHIO B.

PETIT MANSENG B.
PETIT VERDOT N.
PINOT BIANCO B.
PINOT GRIGIO G.
PINOT NERO N.
POLLERA NERA N.
PRUGNOLO GENTILE N.
PUGNITELLO
REBO N.
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
N.
RIESLING ITALICO B.
RIESLING RENANO B.
ROUSSANE B.
SAGRANTINO N.
SANFORTE N.
SANGIOVESE N.
SAUVIGNON B.
SCHIAVA GENTILE
SEMILLON B.
SYRAH N.
TEMPRANILLO N.
TEROLDEGO N.
TRAMINER AROMATICO R_s
TREBBIANO TOSCANO B.
VERDEA B.
VERDELLO B.
VERDICCHIO BIANCO B.
VERMENTINO B.
VERMENTINO NERO N.
VERNACCIA DI S.GIMIGNANO B
VIOGNER B.

DELIBERAZIONE 26 agosto 2013, n. 714

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Documento Attuativo Regionale - Concessione possibilità di deroga/modifica dei termini perentori nelle aree delle province di Lucca e di Massa-Carrara colpite da sisma nel 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e s.m.i.;

- il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e s.m.i.;

- la Decisione della Commissione Europea C(2012) n. 8669 del 30 novembre 2012, che approva la versione n. 9 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007;

- il Documento attuativo regionale (DAR) revisione 16 del PSR 2007/2013, approvato con propria delibera n. 1125 del 10/12/2012, come modificato con delibera n.472 del 17/6/2013;

Considerato che in particolare nel capitolo 3 dell'Allegato al DAR inerente, tra l'altro, varie specifiche procedurali, sono previste scadenze perentorie per la conclusione delle fasi procedurali a carico sia del beneficiario che dell'Ente istruttore, fatta salva la possibilità dei suddetti Enti istruttori di approvare con specifici atti tempistiche diverse per le proprie attività, prima della emissione dei bandi;

Considerato che in particolare i termini a carico dei beneficiari sono generalmente rigidi, salvo la possibilità di ottenere una proroga per la presentazione delle domande di pagamento per un massimo di 150 giorni;

Preso atto che a seguito degli eventi sismici che hanno interessato parte delle province di Lucca e di Massa-Carrara a partire dal 25.1.2013, si è venuta a creare una situazione di emergenza pressoché continua che ha coinvolto istituzioni, imprese e privati cittadini fino ad oggi, causando difficoltà di gran parte dei beneficiari localizzati nelle zone colpite dal sisma a rispettare i tempi previsti dalle procedure disciplinate nel DAR e con gli atti di assegnazione;

Considerato che si tratta di una situazione eccezio-

nale, tanto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di Emergenza Nazionale in data 26 giugno 2013;

Considerato che, in particolare, la Società Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo, operante nella provincia di Lucca, a causa della inagibilità della propria sede operativa dichiarata dal Sindaco del Comune di Castelnuovo Garfagnana con ordinanza del 4/7/2013, ha dovuto sospendere temporaneamente tutte le attività;

Vista la nota della Società Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo del 3/7/2013, acquisita al protocollo regionale con n. 176137/F45.60 del 5 luglio 2013, con la quale, a seguito delle richieste di sospensione dei termini perentori presentate dalle Unioni dei Comuni, si comunicava alla Regione Toscana il la criticità operativa del GAL per l'inagibilità della sede operativa, la difficoltà economica a sostenere spese non previste per garantire i servizi dovuti ai richiedenti e beneficiari e si chiedeva contestualmente che tutti i termini previsti dall'Allegato del DAR vigente, in relazione all'asse 4, nei punti 3.1.4.5 "domanda di pagamento", 3.1.5.5 "Correzione di errori palesi", 3.1.5.9 "Fasi del procedimento per la misura 124" e 3.1.5.10 "Fasi del procedimento per le misure/sottomisure/azioni dell'asse 4" venissero resi non perentori;

Vista la analoga nota della Società GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader Dell'8 agosto 2013, acquisita tramite PEC con n.AOOGRT-UNICO-2013-208098-A del 9/8/2013, con la quale, a seguito della richiesta di sospensione dei termini perentori presentata dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana a nome di tutti i soggetti beneficiari dell'asse 4 nel territorio di sua competenza, si comunicava alla Regione Toscana la condizione di difficoltà dei beneficiari nelle aree colpite dal sisma e si chiedeva contestualmente la sospensione di tutti i termini previsti dal DAR vigente per le misure/sottomisure/azioni dell'asse 4;

Considerato che i Gruppi di azione locale operanti in Lunigiana e Garfagnana non risultano in grado di rispettare i termini previsti dal DAR vigente per i procedimenti di loro competenza, a seguito dei danni provocati dai recenti eventi sismici;

Considerato inoltre che diversi beneficiari pubblici e privati operanti nelle zone colpite dal sisma rischiano di perdere totalmente o parzialmente i contributi riconosciuti per mancato rispetto delle scadenze definite dal DAR vigente o imposte dagli atti di assegnazione emanati dai GAL di cui sopra;

Ritenuto quindi di concedere ai GAL "Garfagnana ambiente e sviluppo" e "Lunigiana LEADER" la possibilità di ridefinire le scadenza dei procedimenti di loro

competenza a modifica di quelli previsti al paragrafo 3.1.5.10 dell'allegato al DAR vigente in relazione alle misure/sottomisure/azioni dell'asse 4;

Ritenuto inoltre che si debba autorizzare ai GAL sopra menzionati la possibilità di concedere proroghe di tutti i termini temporali a carico dei beneficiari colpiti dal sisma, anche in deroga a quanto previsto dal DAR vigente, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione da parte dei beneficiari delle domande di pagamento, stabilito dal DAR vigente al 31/8/2014;

A voti unanimi,

DELIBERA

Di concedere ai GAL "Garfagnana ambiente e sviluppo" e "Lunigiana LEADER" la possibilità di ridefinire la scadenza dei procedimenti di loro competenza a modifica di quelli previsti al paragrafo 3.1.5.10 dell'allegato al DAR vigente in relazione alle misure/sottomisure/azioni dell'asse 4;

Di autorizzare ai GAL sopra menzionati la possibilità di concedere proroghe di tutti i termini temporali a carico dei beneficiari colpiti dal sisma nelle province di Lucca e Massa-Carrara nel corso del 2013, anche in deroga a quanto previsto dal DAR vigente, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione da parte dei beneficiari delle domande di pagamento, stabilito dal DAR vigente al 31/8/2014.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

- Dirigenza - Decreti

Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici
Settore Energia, Tutela della Qualità dell'Aria e dall'Inquinamento Elettromagnetico e Acustico

DECRETO 22 agosto 2013, n. 3374
certificato il 23-08-2013

L.R. 39/05 - D.Lgs. 387/2003. Autorizzazione

unica alla costruzione ed esercizio, di cui ai D.D. n. 4607/2009 e D.D. n. 3055/2012, relativa al Parco Eolico Carpinaccio e opere connesse. Modifica relativa all'impianto di rete per la connessione e contestuale variante urbanistica in comune di Firenzuola (FI).

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Visto l'articolo 2 della legge regionale 08 gennaio 2009, n. 1, che affida alla dirigenza regionale la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 602 del 14/06/2010 con la quale sono state individuate le direzioni generali e le aree di coordinamento e ne sono state definite le relative competenze, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle di cui alla delibera n. 230 del 02/04/2013;

Vista la delibera n. 405 del 03/06/2013 con cui è stata soppressa l'Area di coordinamento "Ambiente, energia e cambiamenti climatici", riconducendone le competenze, e contestualmente strutture dirigenziali, insieme a relativo personale assegnato, e posizioni organizzative con relativi incaricati, a quelle presidiate dalla Direzione Generale afferente;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici n. 3109 del 01/08/2013 con il quale viene definito l'assetto organizzativo delle Strutture e confermata la responsabilità dirigenziale del Settore "Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico al sottoscritto;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme generali sui procedimenti amministrativi e in particolare regola lo strumento della conferenza di servizi;

- Legge Regionale 3.11.1998 n. 79 e Legge Regionale 12.02.2010 n. 10, che dettano norme sull'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

- D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 12 che detta norme sull'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

- Legge regionale 24.02.2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 3 che definisce le competenze della Regione;

- Legge regionale 26.07.2009 n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;

- D.M. 10 Settembre 2010 con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ai sensi dell’art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003;

- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

Visto il Piano di Indirizzo Energetico Regionale PIER, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 47 del 8.07.2008;

Visti

- il decreto n. 4607 del 28 settembre 2009, con il quale si rilascia l’autorizzazione unica alla società Parco Eolico Carpinaccio s.r.l., a costruire ed esercire l’impianto eolico denominato “Parco Eolico Monte Carpinaccio”, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione, posto in Firenzuola (FI), località Carpinaccio, della potenza complessiva di 14,45 MWe, e consistente in n. 17 aerogeneratori della potenza di 850 kWe ciascuno, in conformità al progetto definitivo presentato;

- il decreto n. 3055 del 21 Giugno 2010 recante modifica dell’Autorizzazione Unica di cui al D.D. 28/09/2009 n. 4607 succitato;

- il decreto n. 4157 del 06 Settembre 2012 con il quale si concede Voltura alla Società Terna S.p.A. dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, di cui ai Decreti 4607/09 e 3055/2010 riguardanti il Parco Eolico Carpinaccio e le opere connesse, limitatamente all’impianto di rete per la connessione;

Premesso che:

- in data 06/11/2012, prot. A00-GRT299200/p.120.30, la società TERNA Rete Italia S.p.A. - Area Operativa Trasmissione Firenze, con sede in Lungarno Cristoforo Colombo n. 54, Firenze, in nome e per conto di TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ha presentato formale richiesta di modifica all’Autorizzazione unica dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato “Parco Eolico Monte Carpinaccio” e delle sue opere connesse, sito nel Comune di Firenzuola, di cui ai D.D. n. 4607 del 28/09/2009 e n. 3055 del 21/06/2010 rilasciati a favore della società Parco Eolico Carpinaccio e successivo D.D. di parziale voltura n. 4157 del 06/09/2012 rilasciato a favore di TERNA

S.p.a., limitatamente alla sola parte denominata “Impianto di rete per la connessione” costituito dalla stazione elettrica denominata Pietramala e dai raccordi in linea aerea a 132 kV, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2009 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e della L.R. 39/2005 “Disposizioni in materia di energia”. In particolare la società Terna ha chiesto per “l’impianto di rete per la connessione”: l’assenso a una soluzione progettuale nuova rispetto a quanto precedentemente autorizzato; la connessa dichiarazione di pubblica utilità; la deroga al ripristino, nel caso di cessazione dall’esercizio del Parco eolico, in quanto opere al servizio non solo di quest’ultimo ma della rete elettrica di trasmissione; la variante urbanistica per la superficie interessata dallo stesso impianto in considerazione della sua non temporaneità;

- la Società ha presentato ulteriori documentazioni con nota datata 30/11/2012 pervenuta il 07/12/2013 (Prot. Regionale A00-GRT 330255/p.120.60) e con nota datata 28/12/2012 pervenuta l’08/01/2013 (Prot. Regionale A00-GRT 15790/p.120.30) ad integrazione delle parti carenti del progetto ai fini dell’avvio del Procedimento;

Visto che il comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che l’autorizzazione, rilasciata con la procedura di cui all’art. 12 citato e nei tempi in esso prescritti, “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

Dato atto che con nota del 24/01/2013, prot. reg. A00-GRT 23778/P, questo settore ha avviato formalmente il procedimento per il rilascio della modifica all’Autorizzazione per l’impianto in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e variante urbanistica;

Preso atto che:

- la società ha provveduto a pubblicare la richiesta di avvio del procedimento in oggetto sui quotidiani “La Nazione” e il “Corriere della Sera” in data 30/01/2013, come risulta da copia degli estratti consegnati dalla stessa società nella seduta 6/3/2013 di conferenza di servizi;

- l’avviso della richiesta di avvio del procedimento in oggetto è stato, a cura della società, affisso per la durata di 30 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Firenzuola, come risultante da nota Terna 21/03/2013 - prot. reg. 26/03/2013 n.83178;

- della medesima richiesta di avvio del procedimento è stata data evidenza pubblica sul sito URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Regione Toscana e sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 6/2/2013 n. 6, permettendo la libera visione al pubblico del progetto;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte di privati o soggetti terzi;

Considerato che:

- il progetto oggetto di Autorizzazione Unica di cui al D.D. n. 4607 del 28/07/2009 della Regione Toscana aveva concluso la procedura di valutazione di impatto ambientale ottenendo pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, con delibera n. 546 del 29/06/2009;

- il progetto di modifica all'Autorizzazione Unica in oggetto è stato consegnato al settore V.I.A. della Regione Toscana per verifica della compatibilità dello stesso rispetto alla succitata delibera ai sensi della L.R. n. 10/2010. Il Settore VIA ha concluso al riguardo con nota 6/3/2013 per la non sostanzialità della modifica rispetto alla succitata pronuncia;

Dato atto che si sono svolte due sedute della conferenza dei servizi in data 6 marzo 2013 ed in data 8 maggio 2013;

Dato atto altresì che:

- la società ha presentato documentazione integrativa durante la prima seduta della conferenza dei servizi (nota Terna datata 04/03/2013 -protocollo regionale A00-GRT 69949/p.120.30 del 12/03/2013);

- successivamente alla prima seduta della Conferenza dei Servizi la Società ha presentato ulteriori documentazioni con nota data 15/03/2013 (prot. regionale A00-GRT 77836/p.120.30 del 20/03/2013) e con nota datata 12/04/2013 (prot. regionale: A00-GRT 99721/p.120.60 del 12/04/2012);

Preso atto che ai fini della variante al piano strutturale e regolamento urbanistico sono state effettuate le indagini geologiche sul territorio in oggetto e depositate presso la struttura regionale competente, la quale ha partecipato alla conferenza di servizi;

Visto il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi in data 8 maggio 2013, qui riportato come "allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati:

- i nullaosta, i pareri, le osservazioni pervenuti e richiamati nel verbale 8 maggio 2013 della Conferenza di servizi;

- l'esito della Conferenza di Servizi, di cui al verbale 8 maggio 2013, la quale ha ritenuto l'opera in oggetto autorizzabile con prescrizioni;

Valutate quindi le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni espresse in tale sede, come da verbale 8 maggio 2013, allegato al presente decreto;

Acquisite, come anticipato nel verbale 8/5/2013, le ulteriori seguenti note:

- la nota fax 8/05/2013 (prot. n. 123506/p.30.020 del 9/05/2013) della società HERA con la quale la stessa comunica, in relazione alle possibili interferenze con una sorgente idrica e alla necessità di garantire l'approvvigionamento idrico alla frazione di Pietramala, che lo schema di Convenzione tra Terna, Comune ed HERA, presentato e già validato dal Comune di Firenzuola è condiviso anche con HERA e sostituisce integralmente quanto riportato, su tale questione, in sede della Conferenza dei Servizi del 6/3/2013;

- il parere istruttorio dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno datato 09/05/13 (prot. n. 123748/p.120.060 del 10/05/2013) nel quale si comunica che la variante all'impianto di connessione alla rete del Parco eolico Carpinaccio non risulta significativa in relazione agli obiettivi e agli strumenti della pianificazione di bacino;

Accertata quindi, in esito alla conclusione della conferenza dei servizi:

- la rispondenza dell'istanza alle finalità di cui all'articolo 2 della LR 39/2005, ed agli strumenti di programmazione di cui al capo II della stessa legge regionale (PIER, approvato in data 08/07/2008), nonché di pianificazione territoriale di cui alla LR 1/2005, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio;

- che per le infrastrutture in oggetto in quanto al servizio non solo dell'impianto eolico Carpinaccio ma della infrastruttura di rete per la trasmissione nazionale, sussiste l'interesse pubblico alla loro stabile permanenza, oltre la fase di esercizio del succitato impianto eolico;

Valutato opportuno per quanto sopra premesso, richiamato e accertato:

- approvare la modifica progettuale richiesta all'autorizzazione unica di cui ai DD n. 4607/2009, n. 3095/2010 e 4157/2012 con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, deroga all'obbligo di ripristino per l'impianto di rete per la connessione e variante urbanistica per l'area interessata dallo stesso impianto di rete;

- subordinare l'approvazione alle prescrizioni già individuate a conclusione della Conferenza di Servizi e integralmente riportate nel verbale 8 maggio 2013, allegato al presente decreto richiamando anche le raccomandazioni dettate in tale sede;

- subordinare l'inizio dei lavori alla stipula della convenzione succitata tra Terna, Comune e società Hera finalizzata a garantire l'approvvigionamento idrico della frazione di Pietramala;

Considerato che permangono per gli atti acquisiti all'interno del procedimento unico le funzioni di vigi-

lanza e controllo che la normativa vigente assegna alla competenza di specifiche amministrazioni;

Considerato altresì opportuno individuare nel Comune di Firenzuola e nella Provincia di Firenze, ciascuno per le proprie competenze, i soggetti deputati ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo circa l'adempimento delle prescrizioni derivanti dal verbale della Conferenza dei Servizi 8 maggio 2013, salvo dove diversamente indicato;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

DECRETA

1) di approvare la parziale modifica dell'autorizzazione unica di cui ai decreti dirigenziali n. 4607 del 28/09/2009, n. 3055 del 21/06/2010, n. 4157 del 06/09/2012, come richiesta dalla società TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., relativamente all'Impianto di rete per la connessione del Parco Eolico Carpinaccio, in Comune di Firenzuola, costituito dalla stazione elettrica denominata Pietramala e dai raccordi in linea aerea a 132 kV, in conformità al progetto definitivo presentato, composto dalla documentazione e dagli elaborati di seguito elencati e ferme restando le prescrizioni di cui ai successivi punti:

CODIFICA ELABORATO	REV. TERNA	DATA	TITOLO ELABORATO
DU35208ECDX23584	01	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Planimetria su CTR (1:5000)
DU35208ECDX23585	01	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Planimetria su catastale (1:5000)
DU35208ECDX23586	01	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Planimetria di stazione e raccordi (1:250)
WU35208ECDX23588	00	09-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Schema unifilare impianto
DU35208ECDX23589	01	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Fabbricato servizi ausiliari e sala comandi (1:200)
DU35208ECDX23590	01	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Edificio Consegna (1:200)
DU35208ECDX23591	00	09-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Tipico recinzione e cancello (1:50, 1:500)
DU35208ECDX24963	00	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Sez. edifici Stato autorizzato-Stato variato (varie scale)
DU35208ECDX24964	00	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Sezioni Stato autorizzato -Stato variato (varie scale)
DU35208ECDX24965	00	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Sovrapposto Pianta St. autorizzato - St. variato (1:200)
DU35208ECDX24959	00	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Planimetria Var. Destinazione Urbanistica (1:2000)
DU35208ECDX24970	00	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Opere di mitigazione (varie scale)
DU35208ECDX24966	00	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Render della stazione RTN
DU35208ECDX24967	00	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Render di raffronto St. autorizzato - St. variato
DE23803B1CDX23689	00	09-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Carta tecnica con fasce di rispetto (DpA/ApA) (1:2000)

CODIFICA ELABORATO	REV. TERNA	DATA	TITOLO ELABORATO
RU35208ECDX23593	01	19-10-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse - Piano tecnico delle opere
RU35208ECDX23594	00	09-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) raccordi AT alla RTN - Valutazione previsionale impatto acustico
RU35208ECDX23595	00	06-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) - Relazione geologica e relazione geotecnica
	00	06-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) - Relazione geologica e relazione geotecnica - Allegato 1 - Indagini geognostiche
	00	06-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) - Relazione geologica e relazione geotecnica - Allegato 2 - Indagine geofisica - relazione
	00	06-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) - Relazione geologica e relazione geotecnica - Allegato 3 - Indagine geofisica - tavola 1
	00	06-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) - Relazione geologica e relazione geotecnica - Allegato 4 - Indagine geofisica - tavola 2
	00	06-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) - Relazione geologica e relazione geotecnica - Allegato 5 - Indagine geofisica - tavola 3
	00	06-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) - Relazione geologica e relazione geotecnica - Allegato 6 - Indagine geofisica - tavola 4
TE23803B1CDX23618	00	09-03-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) raccordi AT alla RTN - Caratteristiche componenti
RE23803B1CDX23619	00	06-03-2012	Relazione geologica e relazione geotecnica - Raccordi a 132 kV della nuova SE Pietramala
TE23803B1CDX24062	00	06-03-2012	Indagini geognostiche - Raccordi 132 kV della nuova SE Pietramala
RE23803B1DDX24063	00	06-03-2012	Relazione geofisica - Raccordi a 132 kV della nuova SE Pietramala
DE23803B1CDX24067	00	06-03-2012	Raccordi a 132 kV alla nuova SE Pietramala Indagine geofisica - Tavola 1
DE23803B1CDX24068	00	06-03-2012	Raccordi a 132 kV alla nuova SE Pietramala Indagine geofisica - Tavola 2
DE23803B1CDX24069	00	06-03-2012	Raccordi a 132 kV alla nuova SE Pietramala Indagine geofisica - Tavola 3
DE23803B1CDX24070	00	06-03-2012	Raccordi a 132 kV alla nuova SE Pietramala Indagine geofisica - Tavola 4
RC35208EBDX25160	00	22-11-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Planimetria catastale
PS35208EBDX25159	00	22-11-2012	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Disposizioni e indicazioni PSC
		22-11-2012	Mod. Dichiarazione attestante insussistenza di interferenze nella zona oggetto di intervento
		20-12-2012	Certificato di destinazione urbanistica

CODIFICA ELABORATO	REV. TERNA	DATA	TITOLO ELABORATO
RC35208ECDX25709	00	27-02-2013	Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse -Relazione idraulica
RU35208RCDX25707	00	27-02-2013	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse -Verifiche di stabilità
DU35208ECDX23587	02	27-02-2013	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Movimenti terre e sezioni 1-1'/2-2'
DC35208ECDX25572	00	27-02-2013	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse - Plan. sistemazione drenaggi
		13-03-2013	Mod. Attestazione della compatibilità
		13-03-2013	Mod. Certificazione dell'adeguatezza
RC35208_ECDX25940	00	13-03-2013	Indagini geologiche di supporto alla variante 2 per la sottostazione elettrica in loc. casa Badini
		Marzo 2013	Piano strutturale - variante 2 per la sottostazione elettrica in loc. casa Badini - Relazione
		Marzo 2013	Piano strutturale - variante 2 per la sottostazione elettrica in loc. casa Badini - Tavola 1A Statuto dei luoghi - scala 1:25000
DC35208E_CDX26251	00	02-04-2013	Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse - Plan. con viabilità di accesso alla S/E
RC35208E_CDX26252	00	02-04-2013	Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse -Relazione tecnica per la sicurezza antincendio
RC35208E_CDX26253	02	02-04-2013	Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse -Valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici
RU35208E_CDX25823	01	02-04-2013	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse -Relazione generale
DC35208E_CDX25573	01	02-04-2013	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse -Profili - particolari drenaggi (varie scale)
DC35208E_CDX25574	01	02-04-2013	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse - Dettagli attraversamenti (varie scale)
DC35208E_CDX25575	01	02-04-2013	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse - Plan. e part. drenaggio profondo (1:500)
DU35208E_CDX25834	00	27-02-2013	Stazione elettrica a 132 kV di Pietramala (FI) ed opere connesse - Area boscata trasformata

2) Di subordinare la realizzazione e l'esercizio della stazione elettrica denominata Pietramala e dei raccordi in linea aerea a 132 kV in progetto al rispetto:

- delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai DD 28/09/2009 n. 4607 e 21/06/2010 n. 3055 per quanto riguardanti l'impianto di rete per la connessione come specificato nel decreto di voltura 06/09/2012 n. 4157,

- delle ulteriori seguenti prescrizioni:

A. è necessario avvisare la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (fax 0552480474) tempestivamente, in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo dalla data di inizio dei lavori che comportino scavo

e movimento terra, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istituzionale da parte del personale tecnico di quest'Ufficio, compatibilmente con le programmate esigenze di lavoro;

B. è necessaria, qualora non sia possibile rispettare la condizione di cui sopra, la presenza di un collaboratore archeologico, a carico del committente e/o appaltatore, collaboratore il cui curriculum sia stato sottoposto all'attenzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e da essa approvato. Egli dovrà attenersi ai principi e ai contenuti del Codice Etico del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, entrato in vigore il 28

luglio 2011 e dovrà presentare le risultanze dei controlli redatte secondo gli standard ministeriali;

C. va eseguita, entro il primo mese di attivazione dell'impianto, la misurazione del rumore prodotto dagli interventi in oggetto presso i recettori maggiormente esposti prevedendo, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, idonei accorgimenti tecnici necessari per riportare il rumore prodotto entro i limiti di legge;

D. la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore ed alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale, con particolare riferimento al P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino del Reno;

E. il richiedente dovrà versare all'Unione Montana dei Comuni del Mugello 7425,00 euro secondo le modalità indicate dalla stessa Unione Montana dei Comuni e comunque prima dell'inizio lavori;

F. per quanto riguarda il problema dell'impatto dell'opera sulla sorgente idrica Dogana Casa Badini Vincaccio, dovrà essere sottoscritta prima dell'avvio dei lavori apposita convenzione tra TERNA, società HERA e Comune, che prevede a carico di TERNA stessa l'esecuzione di un intervento compensativo/sostitutivo, in grado di garantire comunque l'approvvigionamento idrico alla frazione Pietramala; copia di tale convenzione sottoscritta andrà inviata a cura di TERNA al Settore Energia prima dell'avvio dei lavori per la verifica di ottemperanza;

G. prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire al comando Vigili del Fuoco competente, qualora siano individuate attività soggette a rilascio delle certificazioni antincendi da parte dei Vigili del Fuoco, la richiesta di valutazione del progetto art. 3 del DPR 151/2011 e successivamente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della Sicurezza Antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata;

H. dovranno essere realizzate opere di presidio profonde preinfisse per la stabilità del versante in condizioni a lungo termine a monte ed a valle dell'opera;

I. dovrà essere eseguito un monitoraggio inclinometrico nelle condizioni post operam per un periodo non inferiore a 5 anni; gli inclinometri devono essere attestati sul substrato stabile e, comunque, non dovranno avere una profondità rispetto all'attuale piano campagna inferiore a 25 m.

3) Di approvare, in relazione all'area interessata dalle infrastrutture in oggetto, componenti l'impianto di rete per la connessione, in quanto costituenti infrastrutture tecnologiche permanenti, variante ai vigenti strumenti urbanistici -piano strutturale e regolamento urbanistico - come da elaborati progettuali citati al punto 1.

La variante di cui trattasi acquista efficacia dalla data

di pubblicazione del presente atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il Comune di Firenzuola provvederà tempestivamente ad assicurare la conoscibilità anche in via telematica della variante in questione nonché all'aggiornamento delle proprie cartografie.

4) Di disporre che l'impianto in oggetto (stazione elettrica di rete Pietramala e relativi raccordi a 132 kV), in quanto infrastruttura a servizio della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale non sia soggetto alla dismissione e riduzione in pristino in caso di cessazione dell'esercizio del Parco eolico Carpinaccio.

5) Di stabilire che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data dell'autorizzazione unica; il termine di ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Per comprovate motivazioni, indipendenti dalla volontà del richiedente, il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori può essere prorogato, con provvedimento motivato. Il titolare della presente autorizzazione dovrà comunicare al Comune, alla Provincia e Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico della Regione Toscana le date di inizio e di fine lavori.

6) Di individuare nel Comune di Firenzuola e nella Provincia di Firenze, ciascuno per le proprie competenze, i soggetti deputati ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo circa l'adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti, fatto salvo quanto diversamente indicato negli stessi e quanto previsto dalle norme di settore. Eventuali inadempienze dovranno essere comunicate al Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico della Regione Toscana per le misure conseguenti.

7) Di stabilire che l'eventuale inadempimento alle prescrizioni sopra indicate, potrà determinare, a seguito di contestazione, oltre al sanzionamento amministrativo, la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 28/2011 e degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 39/2005.

8) L'opera in questione è, per legge, di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

9) La presente autorizzazione unica è rilasciata facendo salvi i diritti di terzi.

10) Di comunicare, a cura del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico della Regione Toscana il presente decreto alla proponente società TERNA Rete Italia S.p.A.

- Area Operativa Trasmissione Firenze, nonché agli Enti coinvolti nel procedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g) della Legge Regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi

della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Responsabile
Aldo Ianniello

SEGUE ALLEGATO



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

Conferenza dei Servizi
Verbale della Riunione del 08 maggio 2013

Oggetto:

Procedimento per la modifica all'Autorizzazione unica di competenza regionale ex LR 39/2005 e art. 12 D.Lgs 387/2003, relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato "Parco Eolico Monte Carpinaccio" nel Comune di Firenzuola di cui ai D.D. n.4607 del 28/09/2009 e n.3055 del 21/06/2010, rilasciati a favore della società Parco Eolico Carpinaccio, e successivo D.D. di voltura n.4157 del 06/09/2012 rilasciato a favore di TERNA S.p.a., limitatamente alla costruzione ed esercizio della sola parte denominata "Impianto di rete per la connessione" costituito dalla stazione elettrica denominata Pietramala e dai raccordi in linea aerea a 132 kV.

Proponente

Società TERNA S.p.a.

Visti:

- **La legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni** (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*)
- **Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 N. 387** (*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*)
- **La Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 39** (*Disposizioni in materia di energia*)
- **La Legge Regionale 26 luglio 2009 n. 40** (*Legge di semplificazione e riordino amministrativo 2009*)
- **Il Decreto Ministeriale 10/09/2010** (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*)
- **Il Decreto legislativo 28/2011** (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*)

Premesso:

- che in data 06/11/2012, prot. A00-GRT 299200/p.120.30, la società TERNA Rete Italia S.p.A. - di seguito chiamata Società - , con sede legale in Lungarno Cristoforo Colombo n.54, Firenze, ha presentato formale richiesta di avvio del procedimento per il rilascio della modifica all'Autorizzazione unica relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato "Parco Eolico Monte Carpinaccio" nel Comune di Firenzuola, di cui ai D.D. n.4607 del 28/09/2009 e n.3055 del 21/06/2010 rilasciati a favore della società Parco Eolico Carpinaccio e successivo D.D. di voltura n.4157 del 06/09/2012 rilasciato a favore di TERNA S.p.a., di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio limitatamente alla sola parte denominata "Impianto di rete per la connessione" costituito dalla stazione elettrica denominata Pietramala e dai raccordi in linea aerea a 132 kV, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2009 "Attuazione della direttiva



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e della L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia";

- che la Società ha provveduto a comunicare a questa amministrazione, con nota datata 8/11/2012 pervenuta il 30/11/2012 (Prot. Regionale A00-GRT 323623/p.120.60), l'avvenuta trasmissione agli enti interessati di copia del progetto, anche in formato digitale/elettronico, depositato in originale presso questa Amministrazione affinché tali enti possano esprimere le determinazioni di propria competenza nell'ambito del Procedimento;
- che la Società ha presentato ulteriori documentazioni con nota datata 30/11/2012 pervenuta il 07/12/2013 (Prot. Regionale A00-GRT 330255/p.120.60) e con nota datata 28/12/2013 pervenuta l'08/01/2013 (Prot. Regionale A00-GRT 15790/p.120.30) ad integrazione delle parti carenti del progetto ai fini dell'avvio del Procedimento;
- che la Società ha provveduto a pubblicare la richiesta di avvio del procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sui quotidiani "la nazione" e il "Corriere della Sera" in data 30/01/2013, nonché mediante pubblicazione di avviso sull'albo pretorio del Comune di Firenzuola (FI) per una durata di 30 giorni consecutivi, come risulta da copia degli estratti consegnati dalla stessa società nella seduta 6/3/2013 di conferenza di servizi;
- che con nota del 24/01/2013, Prot. reg. A00-GRT 23778/P, questo settore ha avviato formalmente il Procedimento per il rilascio della modifica all'Autorizzazione per l'impianto in oggetto ai sensi del Capo II – "Disciplina della conferenza dei servizi" della L.R. 40/2009, nonché degli artt. 14, 14-bis, 14-quater e 14-quinques della L. 241/90, nominando responsabile del procedimento l'Ing. Aldo Ianniello;
- che della medesima richiesta di avvio del procedimento è stata data evidenza pubblica sul sito URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Regione Toscana e sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del 6/2/2013 n. 6, permettendo la libera visione al pubblico del progetto;
- che con la stessa nota del 24/01/2013, Prot. reg. A00-GRT 23778/P.120.60 di avvio del Procedimento questa amministrazione ha indetto conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati gli Enti e/o Amministrazioni interessate mentre il proponente ha provveduto ad inviare a tutti gli Enti e/o Amministrazioni convocate, copia del progetto definitivo mediante supporto elettronico, affinché gli stessi possano esprimere, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 39/2005 e della normativa vigente, le determinazioni di propria competenza;
- che in data 6 marzo 2013 si teneva la prima seduta della Conferenza dei Servizi. In tale seduta la Società ha consegnato integrazione progettuale datata 04/03/2013 (a protocollo regionale n. A00GRT/106338/P.120.060 del 18/04/2013)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

- La Conferenza, tutto quanto sopra esaminato e dopo ampia discussione, ha ritenuto di aggiornarsi a successiva data, in modo da permettere l'approfondimento delle tematiche connesse alla variante urbanistica e alla miglior risoluzione delle possibili criticità segnalate relativamente alla vicina sorgente Dogana Casa Badini;

Premesso altresì che:

- che in data 05/03/2013 è pervenuto via PEC (prot. n. 63360 del 05/03/2013) in merito alla prima seduta della conferenza dei servizi parere favorevole alle modifiche in oggetto da parte di ARPAT – Settore Agenti Fisici;
- con nota del 15/03/2013 TERNA Rete Italia trasmetteva al Comune di Firenzuola la documentazione progettuale necessaria per la richiesta di variante urbanistica (documentazione acquisita per conoscenza in data 20/03/2013 al prot. regionale n. 77836/P.120.030);
- con nota del 26/03/2013 TERNA Rete Italia ha trasmesso il referto di pubblicazione atti all'Albo pretorio del Comune di Firenzuola, acquisito al prot. regionale 83178/p120.030 del 26/03/2013;
- con nota del 12/04/2013 acquisita in pari data al prot. regionale n.99721/p.120.030 TERNA Rete Italia trasmetteva gli adempimenti e le integrazioni relative ai pareri esaminati nella seduta della C.d.S. del 6 marzo 2013 al Comune di Firenzuola, all'Ufficio Tecnico del genio Civile di Firenze Pistoia Arezzo, alla ASL Firenze Zona Distretto Mugello, al Corpo nazionale Vigili del Fuoco Comando provinciale di Firenze, all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, alla Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, a HERA Spa Direzione Acqua;
- con nota 18/04/2013 questo Ufficio provvedeva alla trasmissione del verbale della prima seduta della conferenza nonché a convocare, per la data odierna, la seconda seduta della conferenza; nella convocazione veniva data conoscenza delle integrazioni progettuali pervenute dalla Società. Contestualmente il presente ufficio dava notizia della convocazione sul sito internet ai fini della pubblicità della seduta come prescritto dalla LR 40/2009;

Considerato che:

- il progetto oggetto di Autorizzazione Unica di cui al D.D. n.4607 del 28/07/2009 della Regione Toscana aveva concluso la procedura di valutazione di impatto ambientale ottenendo pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, con delibera n.546 del 29/06/2009;
- il progetto di modifica all'Autorizzazione Unica in oggetto è stato consegnato al settore V.I.A. della Regione Toscana per verifica della compatibilità dello stesso rispetto alla succitata delibera ai sensi della L.R. n.10/2010. Il Settore VIA ha concluso al riguardo con nota 6/3/2013 per la non sostanzialità della modifica rispetto alla succitata pronuncia;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

Tutto ciò premesso e considerato

Oggi, mercoledì 08 maggio 2013, presso la Regione Toscana – Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità - A. C. Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici - Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico, in Via di Novoli 26, Firenze, il Responsabile del Settore, Ing. Aldo Ianniello, assumendo la presidenza della odierna riunione, apre la seduta alle ore 11,00 e procede alla verifica delle presenze e delle assenze dando atto della presenza dei rappresentanti dei seguenti enti ed uffici o loro delegati:

Elenco presenze Conferenza dei Servizi 08/05/2013 - Modifica all'Autorizzazione unica di competenza regionale ex LR 39/2005 e art. 12 D.Lgs 387/2003, relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato "Parco Eolico Monte Carpinaccio" - Comune di Firenzuola (FI)				
Proponente: TERNA RETE ITALIA S.p.A.				
<i>Enti Convocati</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Funzione</i>	<i>Pres.te</i>	<i>Ass.te</i>
Provincia di Firenze				
Comune di Firenzuola				
Unione Montana dei Comuni del Mugello				
Direzione regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana				
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Prato e Pistoia				
Soprintendenza Archeologica per la Toscana				
ENAC - Direzione Operatività e Certificazione Aeroporti				
ENAV SpA. Funzione Progettazioni spazi aerei				
Ministero della Difesa Comando Militare per il territorio e dell'esercito Toscana Uff. logistico				
Ministero della Difesa Comando in capo dip. Militare marittimo				



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

**Elenco presenze Conferenza dei Servizi 08/05/2013 - Modifica all'Autorizzazione unica di competenza regionale ex LR
39/2005 e art. 12 D.Lgs 387/2003, relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
denominato "Parco Eolico Monte Carpinaccio" - Comune di Firenzuola (FI)
Proponente: TERNA RETE ITALIA S.p.A.**

<i>Enti Convocati</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Funzione</i>	<i>Pres.te</i>	<i>Ass.te</i>
<i>Alto Tirreno Uff. infrastrutture e demanio</i>				
<i>46^a Brigata Aerea</i>				
<i>Aeronautica Militare CIGA Servizi Spazi Aerei e Procedura di Volo</i>				
<i>Aeronautica militare Comando I regione aerea Rep.territorio e patrimonio</i>				
<i>Ministero Sviluppo Economico Ispettorato territoriale Toscana</i>				
<i>Ministero dello Sviluppo Economico. Dir. Gen. Energia Uff. Naz. Minerario per gli Idrocarburi e Georisorse</i>				
<i>Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Firenze</i>				
<i>A.R.P.A.T. -- Dip. Firenze settore Mugello</i>				
<i>A.S.L.: n°10 Firenze</i>				
<i>ENEL Div. Infrastrutture e reti Unità territoriale rete Toscana e Umbria</i>				
<i>HERA S.p.a. Str. Operativa territoriale Imola e Faenza</i>				
<i>Società Parco Eolico Carpinaccio</i>				
<i>Settore Valutazione Impatto Ambientale</i>				
<i>Settore Tutela e</i>				



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

**Elenco presenze Conferenza dei Servizi 08/05/2013 - Modifica all'Autorizzazione unica di competenza regionale ex LR 39/2005 e art. 12 D.Lgs 387/2003, relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili denominato "Parco Eolico Monte Carpinaccio" - Comune di Firenzuola (FI)
Proponente: TERNA RETE ITALIA S.p.A.**

<i>Enti Convocati</i>	<i>Rappresentante</i>	<i>Funzione</i>	<i>Pres.te</i>	<i>Ass.te</i>
<i>Valorizzazione delle Risorse Ambientali</i>				
<i>Autorità di Vigilanza sulle Attività minerarie</i>				
<i>GENIO CIVILE di Firenze Area Vasta FI-PO-PT.</i>	<i>Geol. Andrea Banchelli</i>	<i>Delega del dirigente</i>	X	

Sono altresì presenti per il coordinamento del procedimento e per la verbalizzazione il Funzionario Ing. Ilaria D'Urso ed e il funzionario Riccardo Guardi, del Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico.

E' stato inoltre convocato, con la stessa lettera di cui sopra, il Proponente - TERNA Rete Italia S.p.A. che è rappresentata in questa sede dall'ing. Sergio Tricoli che resta a disposizione della Conferenza dei servizi per eventuali approfondimenti e chiarimenti richiesti.

Il progetto definitivo dell'impianto eolico in questione è depositato agli atti della Conferenza e si compone della documentazione di cui al seguente elenco:

ELENCO ALLEGATI

Elaborati progettuali depositati contestualmente all'istanza in data 06/11/2012, prot. A00-GRT 299200/p.120.30:

- DU35208ECDX23584 Stazione di rete - Planimetria su CTR (1:5000);
- DU35208ECDX23585 Stazione di rete - Planimetria su catastale (1:5000);
- DU35208ECDX23586 Stazione di rete - Planimetria di stazione (1:250);
- DU35208ECDX23587 Stazione di rete - Movimenti terre e sezioni 1-1'/2-2' (1:400);
- DU35208ECDX23588 Schema unifilare di impianto;
- DU35208ECDX23589 Stazione di rete - Fabbricato servizi ausiliari e sala comandi (pianta, prospetti, sezioni - 1:200);
- DU35208ECDX23590 Stazione di rete - Edificio Consegna (pianta, prospetti, sezioni - 1:200);
- DU35208ECDX23591 Stazione di rete - Tipico recinzione (1:50, 1:500);
- DU35208ECDX24963 Stazione di rete - Sezioni edifici Stato autorizzato-Stato variato;
- DU35208ECDX24964 Stazione di rete - Sezioni Stato autorizzato-Stato variato;
- DU35208ECDX24965 Stazione di rete - Pianta Sovrapposto Stato autorizzato-Stato variato;
- DU35208ECDX24959 Stazione di rete - Planimetria Variante Destinazione Urbanistica;
- DU35208ECDX24970 Stazione di rete - Opere di mitigazione;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

- DU35208ECDX24966 Render della stazione RTN;
- DU35208ECDX24967 Render di raffronto St. Aut.-St. variato;
- DE23803B1CDX23689 Carta tecnica con fasce di rispetto (DpA/ApA) (1:2000);
- RU35208ECDX23593 Relazione stazione di rete ed opere connesse;
- RU35208ECDX23594 Stazione di rete – Relazione acustica;
- RU35208ECDX23595 Stazione di rete – Relazione geologica;
- TE23803B1CDX23618 Raccordi AT – Relazione caratteristiche componenti;
- RE23803B1CDX23619 Raccordi AT -- Relazione geologica e relazione geotecnica;
- TE23803B1CDX24062 Raccordi AT – Indagini geogostiche;
- RE23803B1CDX24063 Raccordi AT – Relazione geofisica;
- DE23803B1CDX24067 Raccordi AT – Indagine geofisica-Tavola 1;
- DE23803B1CDX24068 Raccordi AT – Indagine geofisica-Tavola 2;
- DE23803B1CDX24069 Raccordi AT -- Indagine geofisica-Tavola 3;
- DE23803B1CDX24070 Raccordi AT – Indagine geofisica-Tavola 4.

Dal controllo della documentazione depositata si rilevano alcune incongruenze, che sono di seguito elencate:

- l'elaborato DU35208ECDX23586, riportato nell'elenco elaborati come "Planimetria di stazione" è denominato "Planimetria di stazione e raccordi"
- sull'elaborato DU35208ECDX23590, riportato nell'elenco elaborati "Edificio Consegna (pianta, prospetti, sezioni - 1:200)" è denominato "Edificio Consegna (pianta, prospetti, sezioni - 1:100)" ma risulta effettivamente redatto in scala 1:200;
- l'elaborato DU35208ECDX23591, riportato nell'elenco elaborati come "Tipico recinzione", è denominato "Tipico recinzione e cancello";
- l'elaborato RU35208ECDX23593, riportato nell'elenco elaborati come "Relazione stazione di rete ed opere connesse", è denominato "Piano tecnico delle opere";
- l'elaborato RU35208ECDX23594, riportato nell'elenco elaborati come "Relazione acustica", è denominato "Valutazione previsionale di impatto acustico";
- l'elaborato RU35208ECDX23595, riportato nell'elenco elaborati come "Relazione geologica", è denominato "Relazione geologica e relazione geotecnica" e che lo stesso elaborato codificato RU35208ECDX23595 contiene in allegato i seguenti documenti:
 - Allegato 1 – Indagini geognostiche;
 - Allegato 2 – Indagine geofisica Relazione;
 - Allegato 3 – Indagine geofisica Tavola 1;
 - Allegato 4 – Indagine geofisica Tavola 2;
 - Allegato 5 – Indagine geofisica Tavola 3;
 - Allegato 6 – Indagine geofisica Tavola 4.
- l'elaborato TE23803B1CDX23618, riportato nell'elenco elaborati come "Relazione caratteristiche componenti", è denominato "Caratteristiche componenti".



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

Elaborati depositati in data 07/12/2012 (Prot. regionale A00-GRT 330255/p.120.60) ad integrazione delle parti carenti del progetto ai fini dell'avvio del Procedimento:

- RC35208EBDX25160 Stazione di rete – Planimetria catastale;
- PS35208EBDX25159 Stazione di rete – Disposizioni ed indicazioni PSC (piano sicurezza e coordinamento);
- Dichiarazione sottoscritta dal progettista, ing. Mariella Zanieri, che attesta l'assenza di interferenze nell'area oggetto di intervento;

Elaborati depositati in data 08/1/2013 (Prot. regionale A00-GRT 5790/p.120.30) ad integrazione delle parti carenti del progetto ai fini dell'avvio del Procedimento:

- Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Firenzuola, p.lla 126 Foglio 31;

Elaborati progettuali depositati in data 06/03/2013 (acquisiti nella prima seduta C.d.s. e a protocollo regionale A00-GRT 69949/p.120.30 del 12/03/2013):

- Elaborato RC35208_RCDX25709 rev.00 del 27/02/2013 Relazione Idraulica
- Elaborato RU35208_RCDX25823 rev.00 del 27/02/2013 Relazione Generale
- Elaborato DU35208_RCDX23587 rev. 02 del 27/02/2013 Stazione di rete – Movimenti terra e sezioni
- Elaborato DC35208_RCDX25572 rev.00 del 27/02/2013 Planimetria sistemazione drenaggi
- Elaborato DC35208_RCDX25573 rev.00 del 27/02/2013 Profili – Particolari drenaggi (varie)
- Elaborato DC35208_RCDX25574 rev.00 del 27/02/2013 Dettagli attraversamenti (varie)
- Elaborato DC35208_RCDX25575 rev.00 del 27/02/2013 Planimetrie e part. drenaggio profondo
- Elaborato RC35208_RCDX25707 rev.00 del 27/02/2013 Verifiche stabilità

Dal controllo della documentazione depositata si rilevano alcune incongruenze, che sono di seguito elencate:

- Gli elaborati RU35208_RCDX25823, RC35208_RCDX25709, RC35208_RCDX25707, DC35208_RCDX25572, DC35208_RCDX25573, DC35208_RCDX25574, DC35208_RCDX25575 sono indicati come rev.00 nella nota di accompagnamento mentre sul frontespizio riportano la dicitura rev. 01

L'elaborato DU35208_RCDX23587 è in sostituzione dell'elaborato pari numero precedentemente depositato.

Elaborati progettuali depositati in data 20/03/2013 (prot. regionale A00-GRT 77836/p.120.30):

- Modulo n.2 Attestazione della compatibilità del 13.03.2013 firmato dal progettista;
- Modulo n.3 Certificazione dell'adeguatezza del 13.03.2013 firmato dal geologo
- Relazione RC35208_ECDX25940 rev. 0 del 13/03/2013 Indagini geologiche di supporto alla Variante n.2 per la Sottostazione elettrica in loc. Casa Bandini.
- Relazione datata marzo 2013 Piano strutturale – variante 2 sottostazione elettrica in loc. Casa Bandini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

- Tavola 1 A – Statuto dei luoghi – Infrastrutture ed attrezzature di interesse sovra comunale, Siti di interesse comunitario Piano strutturale – variante 2 sottostazione elettrica in loc. Casa Bandini, datata marzo 2013

Elaborati progettuali depositati in data 12/04/2013 (prot. Regionale : A00-GRT 99721/p.120.60):

- Relazione RU35208E_CDX25823 rev.2 del 02/04/2013 Relazione Generale
- Tavola DC35208E_CDX25573 rev. 2 del 02/04/2013 Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse Profili – Particolari drenaggi;
- Tavola DC35208E_CDX25574 rev. 2 del 02/04/2013 Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse Dettagli e attraversamenti;
- Tavola DC35208E_CDX25575 rev. 2 del 02/04/2013 Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse Plan e part. drenaggio profondo;
- Relazione RC35208E_CDX26253 rev.00 del 02/04/2013 Valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici
- Tavola DC35208E_CDX26251 rev. 1 del 02/04/2013 Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse Plan. con viabilità di accesso alla S/E;
- Relazione RU35208E_CDX25252 rev.1 del 02/04/2013 Relazione Tecnica per la sicurezza antincendio
- Tavola DU35208E_CDX25834 rev. 1 del 27/02/2013 Stazione elettrica 132 kV di Pietramala (FI) e opere connesse Area boscata trasformata;

Dal controllo della documentazione depositata si rilevano alcune incongruenze, che sono di seguito elencate:

- Le tavole DC35208E_CDX25573, DC35208E_CDX25574, DC35208E_CDX25575, e la relazione RU35208E_CDX25823 sono indicate come rev.1 nella nota di accompagnamento mentre sul frontespizio riportano la dicitura rev. 2
- La relazione RU35208E_CDX25252, è indicata come rev.0 nella nota di accompagnamento mentre sul frontespizio riportano la dicitura rev. 1

Gli elaborati RU35208E_CDX25823, DC35208E_CDX25573, DC35208E_CDX25574, DC35208E_CDX25575 sono in sostituzione degli elaborati pari numero precedentemente depositati.

Il proponente, in relazione alla numerazione delle revisioni precisa che la revisione indicata nelle note è quella riferibile a TERNA e non quella del professionista incaricato.

Il Presidente ricorda che la conferenza dei servizi è tenuta a considerare e valutare tutti gli atti ricevuti di partecipazione al procedimento.

Il Presidente ricorda che, ai sensi del comma 4, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il termine massimo per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica non può essere superiore a novanta giorni;

Il Presidente richiama quanto già acquisito nella prima seduta della Conferenza:



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

- **Hera S.p.a.**, con nota Prot. reg. A00-GRT n.25357/p.120.60 del 25/01/2013 comunica il proprio parere istruttorio che viene di seguito riportato: *“In riferimento alla vs. richiesta di assenso e deposito atti relativa al procedimento in oggetto [...] con la presente vi informiamo che nell'area interessata dalle lavorazioni suddette è presente una sorgente importante per il sistema acquedottistico locale, denominata sorgente Dogana Casa Badini Vincaccio codice 10AC2058, oltre alla condotta di distribuzione in PE DE50 che alimenta la frazione di Pietramala. Pertanto chiediamo che tutte le lavorazioni siano al di fuori della zona di ricarica della sorgente, [...] e chiediamo che vengano mantenute fasce di rispetto di almeno 1,00 m a destra e sinistra delle nostre condotte e che in caso di attraversamenti, sia previsto sempre il sottoattraversamento delle reti da noi gestite, sotto posando ad almeno 1,00 m di distanza dalle nostre tubazioni. Tale misura, che deve essere garantita fra le due superfici affacciate delle condotte/cavidotti, è indispensabile per consentirci di intervenire in sicurezza in caso di rotture sulle nostre tubazioni”.*

Hera S.p.a., nella stessa nota, segnala inoltre che intende presenziare alla posa delle opere che verranno realizzate in corrispondenza delle interferenze con le proprie condotte e delle opere di derivazione e a questo proposito chiede a TERNA di essere avvisata almeno 7 (sette) giorni prima dell'effettuazione dei lavori in loco.

Alla nota sono allegati i seguenti documenti:

- Scheda monografica della sorgente 10AC2058;
 - Stralcio planimetrico della zona con indicazione della sorgente e delle condotte gestite da Hera.
- la **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana** con nota pervenuta via FAX prot. n.1712 del 29/01/2013 (Prot. reg. A00-GRT n.28351/p.30.20 del 29/01/2013) in riferimento al Procedimento in oggetto ed alla nota Prot. reg. n.23778 del 24/01/2013 con la quale questa amministrazione ha convocato la Conferenza dei Servizi, invita le Soprintendenze interessate a far pervenire contestualmente alla Regione Toscana ed alla stessa Direzione scrivente i rispettivi pareri di competenza;
 - il **Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie**, comunica tramite PEC del 01/02/2013 Prot. reg. A00-GRT n.31721/l.60.10.50, che lo scrivente settore non ha competenza in merito alla modifica di Autorizzazione unica in oggetto;
 - la **Provincia di Firenze**, con nota del 22/02/2013 prot. 0072458 (Prot. reg. A00-GRT n.52260/P.120.30 del 22/02/2013) invia il proprio contributo istruttorio, con il quale esprime parere favorevole, per gli aspetti energetici di propria competenza, riguardo alla modifica all'Autorizzazione Unica in oggetto, in quanto le modifiche proposte, limitatamente alla stazione RTN "Pietramala" non incidono sulle precedenti espressioni della stessa Amministrazione scrivente;
 - la **Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze, Prato e Pistoia** con nota pervenuta via FAX prot. n.3760 del 25/02/2013 (Prot. reg. A00-GRT n.54767/p.120.60 del 26/02/2013) comunica il proprio parere favorevole per quanto di competenza dopo aver accertato, attraverso i necessari sopralluoghi, la non visibilità



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

dell'intervento in oggetto dal Cimitero Monumentale tedesco "Futa Passo" e la compatibilità dello stesso intervento con i valori naturalistici tutelati dall'art.142, lettera g del Codice;

- il **Genio Civile – Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo** con nota Prot. reg. n.55370/p.120.30 in partenza in data 27/02/2013, invia il proprio contributo istruttorio che viene di seguito riportato: "poiché il progetto in esame comporta una variante degli strumenti urbanistici comunali, si richiede che esso venga integrato con gli elaborati previsti dalla L.R. n.1/2005 – D.P.G.R. n.53/r del 25/10/2011;
- la **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana** con nota pervenuta via PEC prot. n.3721 del 05/03/2013, in riferimento al Procedimento in oggetto ed alla nota Prot. reg. n.23778 del 24/01/2013 con la quale questa amministrazione ha convocato la Conferenza dei Servizi, delega, ai sensi dell'art. n. 17 comma 3 lett. d del D.P.R. n.233/2007, il Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze, Prato e Pistoia, avente la competenza prevalente, ad esprimere in questa sede il parere di competenza dell'amministrazione scrivente;
- la **Soprintendenza Archeologica di Firenze**, con nota pervenuta via PEC prot. n.3534 del 05/03/2013 (Prot. reg. A00-GRT n.63295/p.30.20), comunica che l'area su cui insiste l'opera da realizzare presenta rischio archeologico allo stato attuale non rilevato. L'Amministrazione scrivente richiede inoltre che in sede di Conferenza dei Servizi venga segnalato quanto segue:
 - *"la necessità di avvisare tempestivamente, in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo, questa Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (fax 055-2480474) dalla data di inizio dei lavori che comportino scavo e movimento terra, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istituzionale da parte del personale tecnico di quest'Ufficio, compatibilmente con le programmate esigenze di lavoro;*
 - *la necessità, qualora non sia possibile rispettare tale condizione, della presenza di un collaboratore archeologico, a carico del committente e/o appaltatore, collaboratore il cui curriculum sia stato sottoposto all'attenzione di questa Soprintendenza e da essa approvato. Egli dovrà attenersi ai principi e ai contenuti del Codice Etico di questo Ministero, entrato in vigore il 28 luglio 2011 e dovrà presentare le risultanze dei controlli redatte secondo gli standard ministeriali."*
- Il **settore V.I.A. della Regione** con nota fax in data 6/3/13, si esprime in relazione alle proprie competenze connesse alla pronuncia di Via - deliberazione 546/2009 ed in particolare: *"si ritiene che, relativamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 10/2010, i nuovi interventi previsti (nella documentazione presentata dal proponente con nota n. P20120003234 del 08.11.2012) rispetto al progetto autorizzato con D.D. n. 3055 del 21.06.2010, non siano sostanziali e suscettibili di provocare effetti negativi significati sull'ambiente in quanto:*
 - *non determinano aumenti di dimensione dell'opera;*
 - *non determinano variazioni di rilievo nella localizzazione e nella tecnologia dell'opera medesima;*



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

- *non determinano incremento dei fattori di impatto caratteristici dell'impianto.*

In conclusione si ritiene che la modifica progettuale in esame non rientri tra quelle di cui alla lettera z) dell'Allegato B1 alla L.R. 10/2010 e come tale non sia da sottoporre alle procedure di valutazione di cui alla medesima legge regionale.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni (laddove pertinenti alle opere in oggetto) di cui alla D.G.R.546/2009 (per le quali il soggetto deputato al controllo è individuato nel Comune di Firenzuola).

Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda di eseguire una valutazione dei rischi sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici anche se non prevista la presenza continuativa dei lavoratori.

Si raccomanda di eseguire entro il primo mese di attivazione dell'impianto la misurazione del rumore prodotto presso i recettori maggiormente esposti prevedendo, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, idonei accorgimenti tecnici necessari per riportare il rumore prodotto entro i limiti di legge.

Si raccomanda di concordare con Hera S.p.A. le modalità da mettere in atto in fase di costruzione per garantire la tutela della sorgente Dogana Casa Badini Vinaccio codice 10AC2058, prossima al sito di intervento.

Si ricorda infine che:

- *il proponente nelle successive fasi dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa ed, in particolare, è fatto salvo quanto verrà stabilito dalle Autorità competenti in materia di Vincolo idrogeologico;*
- *la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore ed alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale, con particolare riferimento al P.S.A.I. Dell'Autorità di Bacino del Reno;*
- *sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.*

Il Presidente ricorda le note reinoltrate a questo ufficio da parte di TERNA Rete Italia s.p.a. sempre ai fini della prima seduta della C.d.S. e consegnate dalla stessa Terna durante la prima seduta:

- **Comune di Firenzuola** - nota prot. n.6/4/6/1701 del 31/01/2013 - comunica il proprio parere istruttorio che viene di seguito riportato: "[...] con la presente si comunica che il progetto è stato esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale che nella seduta del 25/01/2013 ha espresso il seguente parere: **SOSPESO** in attesa che sia prodotta la parte relativa ai calcoli e verifiche geotecniche, comprensiva della verifica di stabilità globale del pendio, non attualmente presenti nel



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

fascicolo relazione geotecnica. Pertanto, ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Comune, si resta in attesa della documentazione sopra specificata."

- Aeronautica militare – nota 7/2/2013 - Nullaosta relativamente ai soli aspetti demaniali;
- Comando militare esercito – nota 18/12/12 - parere favorevole;
- Marina Militare Comando La Spezia – nota 19/12/12 - nullaosta ai soli fini militari marittimi
- **Als Firenze** – nota 18/12/12 inviata al Settore Via della Regione - parere favorevole con condizioni:
 - valutazione dei rischi sulle esposizioni dei lavoratori ai campi elettromagnetici
 - entro il primo mese di attivazione sia eseguita misurazione del rumore presso i recettori maggiormente esposti e siano previsti opportuni accorgimenti tecnici per riportare il rumore prodotto entro i limiti previsti dalla normativa vigente in caso di superamento
 - rileva inoltre che nella documentazione non è prevista la destinazione finale dei reflui derivanti dalla fossa biologica a servizio della stazione
- Dichiarazione del progettista ai fini del nullaosta del Ministero Sviluppo Economico – UNMIG Roma.

Il Presidente ricorda altresì quanto acquisito durante la prima seduta della Conferenza:

- Il rappresentante del **Comando provinciale Vigili del Fuoco** ha consegnato nota datata 6/3/2013 con cui viene richiesta documentazione integrativa al fine di esprimere parere di competenza
- Il rappresentante della **Comunità montana** ha consegnato parere datato 4/3/2013 con cui si segnala che l'area in oggetto presenta vegetazione arborea esercitante una copertura al suolo superiore al 20% e è quindi necessario procedere ai sensi dell'art. 44 della LR 39/00 a compensazione;
- Il rappresentante del **Comune** ha dichiarato che in data 8 marzo è all'ordine del giorno della commissione edilizia comunale l'esame delle integrazioni richieste e pervenute da parte di Terna con il parere tecnico favorevole dell'ufficio comunale competente; per quanto riguarda la variante urbanistica il Comune col supporto di Terna provvederà al deposito a Genio civile delle indagini geologiche necessarie per la variante e provvederà a fornire quanto prima il parere dell'organo comunale deliberante;
- Il rappresentante della **Soprintendenza** ha confermato il parere favorevole già agli atti della conferenza e il contenuto del parere già pervenuto dalla soprintendenza per i beni archeologici.
- Il rappresentante del gruppo **Hera** ha segnalato che ritiene che la risoluzione della problematica segnalata si componga di due tipologie di interventi:
 - quello già proposto dalla ditta che consiste nelle opere di drenaggio sotterraneo con convogliamento in apposita vasca di raccolta
 - il secondo è la definizione di una convenzione fra il proponente, il comune ed Hera spa finalizzata all'individuazione di eventuali opere integrative a tutela dell'approvvigionamento idrico dell'area.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

- **Terna** si riservava di valutare la possibilità di stipulare una convenzione come quella ipotizzata.

Il Presidente legge le note pervenute presso questo ufficio relativamente all'odierna seduta della C.d.S. da parte di:

- **Unione Montana dei Comuni del Mugello**, con nota prot. 5295 del 22/04/2013 acquisita al prot. reg. 113649/p.120.030 del 29/04/2013, comunica che in base alle integrazioni presentate da Terna comprendenti anche l'elaborato "Area boscata trasformata" si rileva quanto segue:
 - dall'esame degli elaborati indicati risulta che la superficie boscata oggetto di trasformazione è pari a 4950 metri quadri, pertanto, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 39/00 e s.m.i. occorre che la trasformazione stessa sia compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie o, qualora non reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, al versamento all'Unione Montana dei Comuni di un importo pari a 150 euro ogni 100 mq o frazione di terreno trasformato;
 - negli stessi elaborati il richiedente chiede che la compensazione sia eseguita tramite pagamento;
 - quindi il richiedente, per ottenere dal Comune di Firenzuola il rilascio dell'Autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico, dovrà versare all'Unione Montana dei Comuni del Mugello 7425,00 euro;
- la **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana** con nota pervenuta via FAX prot. n.6778 del 29/04/2013 (Prot. reg. A00-GRT n.112366/p.120.30 del 29/04/2013) in riferimento al Procedimento in oggetto ed alla nota Prot. reg. n.106338 del 18/04/2013 con la quale questa amministrazione ha convocato la seduta odierna della Conferenza dei Servizi, invita le Soprintendenze interessate a far pervenire contestualmente alla Regione Toscana ed alla stessa Direzione scrivente i rispettivi pareri di competenza;
- la **Soprintendenza Archeologica di Firenze**, con nota pervenuta via fax prot. n.6417 del 29/04/2013 (Prot. reg. A00-GRT n.114006/p.30.20), conferma i pareri forniti con lettera del 5 marzo u.s.
- Il **Comune di Firenzuola** con nota prot. 5213 del 22/04/2013 acquisita al prot. regionale n. 115163/p.120.30 del 30/04/2013 fornisce il seguente parere di competenza:
 - per quanto riguarda gli aspetti edilizi e quelli relativi al vincolo idrogeologico il parere è favorevole, giusto conforme parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia comunale nella seduta del 5/4/2013;
 - per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, si è proceduto al deposito delle indagini geologiche all'Ufficio del Genio Civile, come già precedentemente comunicato, per cui si attende l'espressione del parere da parte di tale Ufficio per il completamento della procedura da parte vostra; si allega inoltre copia della delibera CC n. 30 del 29/3/13, con la quale è stato espresso il parere di questa Amministrazione;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

- o per quanto riguarda il problema dell'impatto dell'opera sulla sorgente idrica captata per l'acquedotto, è stato concordato tra questo Comune e il gestore del servizio idrico (HERA) uno schema di convenzione (già sottoposto all'esame di TERNA) che prevede a carico di TERNA stessa l'esecuzione di un intervento compensativo/sostitutivo, in grado di garantire comunque l'approvvigionamento idrico alla frazione Pietramala; la stipula della suddetta convenzione può essere oggetto di prescrizione in sede di conferenza dei servizi.

- la **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**, con nota pervenuta prot. reg n.120950/p.10.20 del 07/05/2013 esaminata la documentazione integrativa esprime parere favorevole, segnalando *“che prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo comando, qualora siano individuate attività soggette a rilascio delle certificazioni antincendi da parte dei Vigili del Fuoco la richiesta di valutazione del progetto art. 3 del DPR 151/2011 e successivamente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della Sicurezza Antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata”*.

Il rappresentante del Genio Civile di Firenze esprime, sulla base della documentazione depositata dal Comune di Firenzuola, esito del controllo positivo ai sensi DPGR 53/R del 2011 con le seguenti prescrizioni vincolanti:

1. realizzazione di opere di presidio profonde preinfisse per la stabilità del versante in condizioni a lungo termine a monte ed a valle dell'opera;
2. esecuzione di monitoraggio inclinometrico nelle condizioni post operam per un periodo non inferiore a 5 anni; gli inclinometri devono essere attestati sul substrato stabile e, comunque, non dovranno avere una profondità rispetto all'attuale piano campagna inferiore a 25 m;

Si è acquisita telefonicamente, da parte di Hera spa, conferma sull'esistenza di un'intesa su un testo di convenzione che supera le problematiche emerse in relazione alla presenza della sorgente acquedottistica; prima della formalizzazione dell'autorizzazione si provvederà di ufficio ad acquisire formale comunicazione da parte di Hera spa stessa.

La Conferenza quindi, per quanto fin qui emerso, esprime parere favorevole all'autorizzazione della variante proposta, fatta salva la necessità di acquisire il parere della competente Autorità di bacino del Fiume Reno (in tal senso provvederà di ufficio il Settore Energia) e fermo restando il rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni dei precedenti atti DD 4607/2009, DD 3095/2010, DD 4157/2012 nonché le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- è necessario avvisare tempestivamente, in forma scritta con almeno venti giorni di anticipo, questa Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (fax 055-2480474) dalla data di inizio dei lavori che comportino scavo e movimento terra, al



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

fine di consentire l'espletamento dell'attività istituzionale da parte del personale tecnico di quest'Ufficio, compatibilmente con le programmate esigenze di lavoro;

- è necessario qualora non sia possibile rispettare tale condizione, della presenza di un collaboratore archeologico, a carico del committente e/o appaltatore, collaboratore il cui curriculum sia stato sottoposto all'attenzione di questa Soprintendenza e da essa approvato. Egli dovrà attenersi ai principi e ai contenuti del Codice Etico di questo Ministero, entrato in vigore il 28 luglio 2011 e dovrà presentare le risultanze dei controlli redatte secondo gli standard ministeriali."
- Eseguire entro il primo mese di attivazione dell'impianto la misurazione del rumore prodotto dagli interventi in oggetto presso i recettori maggiormente esposti prevedendo, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, idonei accorgimenti tecnici necessari per riportare il rumore prodotto entro i limiti di legge.

In questa sede Terna evidenzia l'assenza di sorgenti sonore relative agli interventi in oggetto.

- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore ed alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale, con particolare riferimento al P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino del Reno;
- il richiedente, dovrà versare all'Unione Montana dei Comuni del Mugello 7425,00 euro secondo le modalità indicate dalla stessa Unione Montana dei Comuni;
- per quanto riguarda il problema dell'impatto dell'opera sulla sorgente idrica captata per l'acquedotto, dovrà essere sottoscritta prima dell'avvio dei lavori, apposita convenzione che prevede a carico di TERNA stessa l'esecuzione di un intervento compensativo/sostitutivo, in grado di garantire comunque l'approvvigionamento idrico alla frazione Pietramala; copia di tale convenzione sottoscritta andrà inviata a cura di Terna al Settore Energia prima dell'avvio dei lavori per la verifica di ottemperanza;
- prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire al comando Vigili del Fuoco competente, qualora siano individuate attività soggette a rilascio delle certificazioni antincendi da parte dei Vigili del Fuoco la richiesta di valutazione del progetto art. 3 del DPR 151/2011 e successivamente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della Sicurezza Antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.
- Dovranno essere realizzate opere di presidio profonde preinfisse per la stabilità del versante in condizioni a lungo termine a monte ed a valle dell'opera;
- Dovrà essere eseguito un monitoraggio inclinometrico nelle condizioni post operam per un periodo non inferiore a 5 anni; gli inclinometri devono essere attestati sul substrato stabile e, comunque, non dovranno avere una profondità rispetto all'attuale piano campagna inferiore a 25 m;

Alle ore 12.45 del 08/05/2013 il Presidente, chiude i lavori della Conferenza dei Servizi.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità**

*Area di Coordinamento Ambiente Energia e
Cambiamenti Climatici*

Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

Della medesima viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

FIRME:

Regione Toscana

Nominativo

Firma

Il Presidente

Aldo Ianniello

Il Segretario verbalizzante

Riccardo Guardi

Il Funzionario

Ilaria D'Urso

Altri Enti/Amministrazioni

GENIO CIVILE di Firenze Area Vasta FI-PO-PT.

Geol. Andrea Banchelli

Proponente

Terna Rete Italia spa

Ing. Sergio Tricoli

ALTRI AVVISI**SISTEMI BIOLOGICI S.R.L.**

Comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale relativo alla richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione di un impianto di compostaggio esistente nel Comune di Piteglio (PT), via Brennero km 65.

La sottoscritta impresa Sistemi Biologici S.r.l. comunica di avere presentato alla Provincia di Pistoia una richiesta di avvio di procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di competenza provinciale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. La suddetta verifica è relativa alla richiesta di modifica

sostanziale dell'autorizzazione di un impianto di compostaggio esistente nel Comune di Piteglio (PT), via Brennero km 65.

La documentazione inerente il progetto è depositata presso:

- Comune di Piteglio.
- Provincia di Pistoia- Servizio Tutela Ambiente, Gestione dei Rifiuti.
- A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Pistoia.
- Azienda USL 3 Pistoia, U.O. Igiene e Sanità Pubblica.

Chiunque sia interessato può presentare le proprie osservazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Sistemi Biologici S.r.l.

SEZIONE II

- Statuti

COMUNE DI BORGO A MOZZANO (Lucca)

DELIBERAZIONE C.C. 6 luglio 2013, n. 34

Integrazioni e modifiche dello Statuto Comunale in attuazione della Legge 23/11/2012, n. 215.

L'art. 2, rubricato "Obiettivi fondamentali", al comma 2, in calce, è stato modificato, aggiungendo le seguenti parole:

"adottare piani, programmi ed iniziative volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi"; secondo i principi di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante -Codice delle Pari Opportunità";

L'art. 7, rubricato "Pari opportunità" è stato sostituito dal seguente:

Il Comune di Borgo a Mozzano assicura condizioni di parità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 1 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle Pari Opportunità e garantisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli altri organi collegiali non elettivi, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti";

L'art. 9, rubricato "Il Consiglio Comunale" al comma 4, dopo le parole "il Consiglio Comunale inserisce le seguenti "nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 7".

- Deliberazioni

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

DELIBERAZIONE 19 agosto 2013, n. 91

Variante al R.U. - Piano particolareggiato per la realizzazione di un impianto motoristico e strutture ricettive in complesso tenuta Isabella. Presa d'atto della conclusione dei lavori della conferenza paritetica interistituzionale.

Omissis

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) di prendere atto che la Commissione rileva l'inesistenza di contrasti del progetto previsto dalla variante, a condizione che le soluzioni progettuali definitive ed esecutive prevedano opere di mitigazione e compensazione paesaggistica ambientale quali:

- Messa a dimora di masse arboree ed arbustive lungo il perimetro di tutta l'area oggetto del piano, estendendosi anche alle aree limitrofe della medesima proprietà al fine di ridurre l'impatto paesaggistico ambientale, con particolare riguardo agli aspetti acustici e visivi;

- Realizzazione di un parco attrezzato ad uso pubblico adiacente all'ingresso della zona sportiva nella parte a nord dell'area;

- Interazione degli interventi di miglioramento del reticolo idrografico interno all'area, anche in funzione dell'abbattimento dell'impatto acustico e visivo.

2) Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento ivi compreso a dare avviso sul BURT della pronuncia della conferenza, e di incaricare l'Ufficio "Segreteria Sindaco e supporto agli organi" di comunicare l'avvenuta approvazione del presente atto.

Il Dirigente del 1° Settore Urbanistica
Massimo Parrini

- Decreti

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

DECRETO 9 agosto 2013, n. 6

Realizzazione di rotatoria all'intersezione di Via Montalese con Via Udine - Espropriazione per pubblica utilità - Rettifica al Decreto n. 4 del 12/6/2013.

IL RESPONSABILE A.O. 'B'
QUALITA' DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

Premesso che con Decreto n. 4 del 12/6/2013 si è proceduto all'esproprio a favore del Comune di Montemurlo degli immobili necessari al progetto in oggetto;

Rilevato che nell'art. 1 del dispositivo si è verificato un mero errore materiale consistente nel aver citato la particella 2081 anziché la particella 2082 del foglio 20 pur essendo stata correttamente quantificata in 41 mq. la superficie della particella stessa e che risulta necessario allineare i nominativi di alcuni soggetti espropriandi all'anagrafe tributaria;

Ritenuto dove procedere alla rettifica degli errori occorsi;

Visto il DPR 327/2001 e s.m.i e il Dlgs n. 267/2000;

DECRETA

L'articolo 1 del Decreto n. 4 del 12/6/2013 viene così rettificato:

“Sono espropriati - sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso - a favore del Comune di Montemurlo, gli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione di rotatoria all'intersezione di Via Montalese con Via Udine”, posti in Comune di Montemurlo ed identificati come segue:”

CARRATÙ IDA c.f. CRRDIA43M61H800L , nata a San Cipriano Picentino il 21/8/43

Millesimi 48,50

CENNAMO ANGELO MARIA c.f. CNNNLM36H02A230H, nato ad Altavilla Silentina il 2/6/36

Millesimi 48,50

B.F.T. Immobiliare s.n.c. di Bruno e Fulvia Tissi c.f. 01685950972 con sede in Montemurlo

millesimi 129,3

ALLEGANTI SERGIO c.f. LLGSRG41H12G702T , nato a Pisa il 12/6/41

Millesimi 159,75

PACETTI MARIO c.f. PCTMRA57D02F572X , nato a Montemurlo il 2/4/57

millesimi 88,3

ALLEGANTI LAURA c.f. LLGLRA73M69G999P , nata a Prato il 29/8/73

Millesimi 44,10

CIATTI ARMIDO c.f. CTTRMD33B08F410R , nato a Montale il 8/2/33

Millesimi 33,85

DABIZZI MARIA LUISA c.f. DBZMLS47P51F410B , nata a Montale il 11/9/47

Millesimi 33,85

CRITELLI LUIGI c.f. CRTLGU46M14E031D , nato a Gimigliano il 14/8/46

millesimi 40,95

ZACCANI GIUSEPPINA c.f. ZCCGPP51C59M082V , nata a Viterbo il 19/3/51

millesimi 40,95

ALLEGANTI SARA c.f. LLGSRA70T43G999Z , nata a Prato il 3/12/70

Millesimi 44,45

BIANCHINI PIER LUIGI c.f. BNCPLG44S23A369H , nato a Arcidosso il 23/11/44

Millesimi 34,00

BIANCHINI RUDJ c.f. BNCRDJ74D07G999X , nato a Prato il 7/4/74

Millesimi 34,00

DE MARNI ENRICO c.f. DMRNRC62E25G999S , nato a Prato il 25/5/62

Millesimi 46,20

BIANCALANI ANNA c.f. BNCNNA63R68G999D , nata a Prato il 28/10/63

Millesimi 46,20

BIANCALANI FERDINANDO , c.f. BNCFDN30P20G999J , nato a Prato il 20/9/30

Millesimi 40,15

BESSI LOLA c.f. BSSLLO33C46L775L , nata a Vernio il 6/3/33

Millesimi 40,15

SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. c.f. 00882980154 con sede in Milano

Millesimi 46,8

foglio 20 particella 2082 mq 41 distinta al catasto terreni, ente urbano”.

Art. 2

Il presente decreto, a cura e spese dell'ente espropriante, sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile

Sara Tintori

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

DETERMINAZIONE 3 luglio 2013, n. 1860

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Acqua sotterranea - Pozzo e sorgente in Loc. Poppi Concessione in via preferenziale di derivazione acqua ad uso igienico e irrigazione aree verdi in loc. Poppi nel Comune di Radda in Chianti. Domanda in data 31.12.2007.

IL DIRIGENTE

DETERMINA

Omissis

di accordare, salvo i diritti di terzi, alla Ditta Società La Brancaia S.a.r.l. di derivare acqua sotterranea tramite un pozzo e una sorgente (Foglio n. 73 Particella n. 113) in loc. in loc. Poppi del Comune di Radda in Chianti (SI) la portata totale di mod. 0,0005 (litri secondo 0,05) per una quantità massima di 3.650 mc/anno di acqua per uso igienico e irrigazione aree verdi.

La concessione è accordata per la durata di anni 15 successivi e continui decorrenti dal 22.08.2013 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 259 in data 22.08.2013 e verso il

pagamento del canone annuo di € 118,95 a decorrere dal 01.01.2001.

L'Ufficio Patrimonio e Demanio dell'Amministrazione Provinciale di Siena è incaricato dell'esecuzione della presente Determinazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana secondo le vigenti disposizioni. Pratica n. 875.

Il Dirigente del Servizio
Marco Ceccanti

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - artt. 14 bis e seguenti della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni. Conferenza di Servizi preliminare relativa al Procedimento unificato per la realizzazione e l'esercizio di un impianto a biogas, per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 299 kWe, relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi in loc. Centoia, 107, nel comune di Cortona (AR). Richiedente: Soc. Agr. Podere Madama di Rosano Adriano C. S.S. Avvio del procedimento.

In ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005, si comunica che, con nota pervenuta in data 05 agosto 2013, prot. n. 147022, la Soc. Agr. Podere Madama di Rosano Adriano & C. S.S., con sede in Loc. Centoia, 107, nel Comune di Cortona (AR), ha richiesto la convocazione di Conferenza di Servizi Preliminare per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a biomasse della potenza di 299 kWe, relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi in loc. Centoia, 107, nel Comune di Cortona (AR), secondo gli elaborati allegati alla stessa nota. A norma dell'art. 12 della L.R.T. n. 39/2005, la completa documentazione prodotta potrà essere consultata, negli orari d'ufficio (9-13 dal lunedì al venerdì e 15.30- 17.30 del martedì e giovedì), presso la Provincia di Arezzo, Servizio Energia, Via Spallanzani, 23.

Osservazioni su tale richiesta potranno essere inoltrate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente o in forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio della Provincia.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Energia, Dott. Patrizio Lucci.

Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Avviso relativo a domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica. Pratica n. 3946.

La Richiedente HUANGLIHUA, residente in VIAMARINI 51 - PRATO (Codice fiscale HNGLHI65L54Z210V) ha presentato domanda, per ottenere la concessione Nuova a prelevare un quantitativo di 150 mc/giorno per complessivi 135 gg, per un quantitativo pari a 20.000 mc /anno di acqua ad uso IRRIGUO - AGRICOLO mediante n. 1 POZZO ubicato in terreno di proprietà di PAT. TER. (PATRIMONIO TERRENI) SNC DI ALESSANDRA COCCI & C, posto nel Comune di CAMPI BISENZIO, località CASE LOMBARDI e individuato nei mappali del N.C.T al POZZO foglio 23 particella 67;

Presso l'Ufficio Direzione "Uff. Progetti Edilizia LL.PP. Difesa del suolo e Protezione Civile" è possibile visionare la domanda e gli elaborati progettuali. Le osservazioni e opposizioni dovranno pervenire in forma scritta alla suddetta Direzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T ovvero entro il termine indicato nell'atto di pubblicazione all'albo pretorio del comune di CAMPI BISENZIO.

Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Alfredo Galli.

Il Responsabile P.O. Risorse Idriche
Francesco Pugi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Avviso relativo a domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica. Pratica n. 3931.

Il Richiedente RICCI STEFANO in qualità di legale rappresentante della POGGIO AI SEGUGI SRL, con sede in VIA CONTESSALINA 570 - FIRENZUOLA (Codice fiscale 00101580454) ha presentato domanda, per ottenere la concessione Nuova a prelevare 30,00 mc/giorno per 110 giorni di prelievo e per un quantitativo pari a 3.600 mc/anno di acqua ad uso IRRIGUO - AGRICOLO, RIEMPIMENTO PISCINA mediante n. 1 POZZO ubicato in terreno di proprietà di POGGIO AI SEGUGI SRL, posto nel Comune di FIRENZUOLA, località PALASACCIO e individuato nei mappali del N.C.T al POZZO foglio 180 particella 16;

Presso l'Ufficio Direzione "Uff. Progetti Edilizia LL.PP. Difesa del suolo e Protezione Civile" è possibile visionare la domanda e gli elaborati progettuali. Le osservazioni e opposizioni dovranno pervenire in forma scritta alla suddetta Direzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T ovvero entro il termine

indicato nell'atto di pubblicazione all'albo pretorio del comune di FIRENZUOLA.

Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Alfredo Galli.

Il Responsabile P.O. Risorse Idriche
Francesco Pugi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Avviso relativo a domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica. Pratica n. 3947.

Il Richiedente BARONI UBALDO in qualità di legale rappresentante della COMUNE BARBERINO DI MUGELLO, con sede in VIALE DELLA REPUBBLICA 24 - BARBERINO DI MUGELLO (Codice fiscale 00649380482) ha presentato domanda, per ottenere la concessione Nuova a prelevare un quantitativo di 15,00 mc/giorno per 32 giorni di prelievo annuo per un volume complessivo pari a 480 mc/anno di acqua ad uso IRRIGUO ATTREZZATURE SPORTIVE mediante n° 1 POZZO ubicato in terreno di proprietà di COMUNE BARBERINO DI MUGELLO, posto nel Comune di BARBERINO DI MUGELLO, località LE COLLINE e individuato nei mappali del N.C.T al POZZO foglio 70 particella 498;

Presso l'Ufficio Direzione "Uff. Progetti Edilizia LL.PP. Difesa del suolo e Protezione Civile" è possibile visionare la domanda e gli elaborati progettuali. Le osservazioni e opposizioni dovranno pervenire in forma scritta alla suddetta Direzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. ovvero entro il termine indicato nell'atto di pubblicazione all'albo pretorio del comune di BARBERINO DI MUGELLO.

Ai sensi del Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Alfredo Galli.

Il Responsabile P.O. Risorse Idriche
Francesco Pugi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dal pozzo ubicato in loc. Collecchio 16, nel comune di Magliano in Toscana intestata alla Ditta Giachi Giancarlo. Pratica n. 19149/2012.

Con determinazione dirigenziale n. 423 del 31/07/2013 la ditta Giachi Giancarlo, è stata oggetto di Concessione preferenziale pluriennale a derivare acqua pubblica dal pozzo ubicato nel Comune di Magliano in Toscana, loc.

Collecchio 16, per moduli 0,01 (1,00 l/s) per uso irriguo. Pratica 19149/2012.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

D.Lgs 152/2006 e smi, L.R.T. 10/2010 e smi - Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 48 e ss. - Appennino Energia s.r.l. - Linea Elettrica MT, loc. Al Bosco-Niscala e Piastroso, Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli (LU). Conclusione del procedimento.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

Vista la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 25/05/2000;

SI RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 49 comma 7 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.:

Che in data 12/06/2013 (prot. n. 113471/9.8.2) la società Appennino Energia s.r.l. (sede legale in Via Perdonica n. 11, Torrite, Castelnuovo di Garfagnana - LU) ha presentato richiesta a questa Amministrazione di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di costruzione di una linea elettrica media tensione in cavo aereo e sotterraneo, per la connessione alla rete elettrica esistente di un impianto di produzione da fonte idraulica, da realizzarsi fra le località Al Bosco - Niscala, in Comune di Barga (LU), e la località Piastroso, in Comune di Coreglia Antelminelli (LU).

Che il Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Lucca in data 20/06/2013, con prot. n. 119397/9.8.3, ha comunicato, alla Società e a tutte le Amministrazioni interessate, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art 48 L.R. 10/2010 e s.m.i., a far data dal giorno 19/06/2013, provvedendo altresì a richiedere a queste ultime il parere di competenza.

Che con Determinazione Dirigenziale Provincia

di Lucca n. 3658 del 14/08/2013 il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato concluso ritenendo di escludere il progetto della linea elettrica media tensione in cavo aereo e sotterraneo, per la connessione alla rete elettrica esistente di un impianto di produzione da fonte idraulica, da realizzarsi fra le località Al Bosco - Niscala, in Comune di Barga (LU), e la località Piastroso, in Comune di Coreglia Antelminelli (LU), presentato dalla società Appennino Energia s.r.l., con le caratteristiche descritte nello studio di impatto ambientale, dall'obbligo di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 50 e ss. della L.R. 10/2010 e s.m.i.

Secondo quanto disposto dall'art. 49, comma 7, il provvedimento conclusivo del procedimento è pubblicato integralmente sul sito web della Provincia di Lucca.

Il Dirigente-Responsabile del procedimento
Roberto Pagni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda per concessione acqua presentata dalla Soc. Agr. Anqua s.r.l. Pratica n. 21218.

La Soc. Agr. Anqua s.r.l., ha presentato in data 14.08.2013 domanda per ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite la realizzazione di un nuovo pozzo (Foglio n. 96 Particella n. 30) con l'aumento della portata totale a mod. 0,0046 pari a l/sec 0,46, per una quantità massima di 7.300 mc/anno senza restituzione in località Anqua - Pod. Croci, del Comune di Radicondoli. Pratica n. 21218.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda per concessione acqua presentata dalla Soc. Tolaini Società Agricola S.r.l. Pratica n. 21337.

La Soc. Tolaini Società Agricola S.r.l., ha presentato in data 09.08.2013 domanda per ottenere la concessione di derivazione di acqua superficiale dal Torrente Della Querciola (Foglio n. 61 Particella n. 82) per una portata totale di mod. 0,002 pari a l/sec 0,2 e una quantità massima di 5.750 mc/anno, senza restituzione in località San Giovanni a Cerreto, del Comune di Castelnuovo Berardenga per alimentazione invaso collinare adibito ad uso irriguo a servizio di ha. 20 di terreno. Pratica n. 21337.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda per concessione acqua presentata dalla La Brancaia S.a.r.l. Pratica n. 21338.

La Soc. La Brancaia S.a.r.l., ha presentato in data 07.08.2013 domanda per ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo da realizzare (Foglio n. 70 Particella n. 89) per una portata totale di mod. 0,002 pari a l/sec 0,2 e una quantità massima di 1.325 mc/anno, senza restituzione in località Segolina, del Comune di Colle Val D'Elsa per uso igienico e simili. Pratica n. 21338.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda per concessione di derivazione acqua presentata dal comune di Monteriggioni. Pratica n. 21339.

Il comune di Monteriggioni, ha presentato in data 09.08.2013 domanda per ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo da realizzare (Foglio n. 2 Particella n. 658) per una portata totale di mod. 0,0012 pari a l/sec 0,12 e una quantità massima di 500 mc/anno, senza restituzione in località Gabricce, del Comune di Monteriggioni per uso irrigazione impianti sportivi. Pratica n. 21339.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio
Marco Ceccanti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Domanda per concessione di derivazione acqua presentata dal comune di Chiusi. Pratica n. 21340.

Il comune di Chiusi, ha presentato in data 19.08.2013 domanda per ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo da realizzare (Foglio n. 67 Particella n. 85) per una portata totale di mod. 0,0009 pari a l/sec 0,09 e una quantità massima di 6000 mc/anno, senza restituzione in località Stadio Comunale, del Comune di Chiusi per uso irrigazione impianti sportivi. Pratica n. 21340.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio
Marco Ceccanti

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)**Variante manutentiva al regolamento urbanistico, approvazione.**

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1 del 03/01/2005 "Norme per il Governo del Territorio"

SI RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2013 il Comune di Capannoli ha approvato la variante manutentiva al vigente Regolamento Urbanistico;

il provvedimento di approvazione contiene il riferimento alle osservazioni pervenute e le motivazioni delle determinazioni conseguentemente adottate.

La variante al Regolamento Urbanistico acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Responsabile del Settore I
Maria Antonietta Vocino

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Avviso di approvazione Piano Attuativo per "Variante al Piano di Lottizzazione per il recupero e la riqualificazione del Comparto Santa Maria a Castiglione della Pescaia. Presa d'atto non pervenute osservazioni. Adeguamento al parere prescrittivo della conferenza dei servizi ex art. 36 PIT".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione C.C. n. 68 del 28/10/2011 con la quale è stato adottato il piano attuativo in oggetto ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n. 1 del 3/1/2005;

Vista la Deliberazione C.C. n. 79 del 28/06/2013 con la quale è stato approvato il piano suddetto, previo adeguamento dello stesso al parere prescrittivo reso dalla conferenza dei servizi convocata ex art. 36 del PIT

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 79 del 28/06/2013, ha definitivamente approvato il piano attuativo per "Variante al Piano di Lottizzazione per il recupero e la riqualificazione del Comparto Santa Maria a Castiglione della Pescaia" presentato dal Consorzio Santa Maria e che lo stesso è efficace dalla data di

pubblicazione sul BURT del presente avviso, ai sensi del comma 6 art. 69 della legge regionale 1/2005.

Il Responsabile Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio
Donatella Orlandi

COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze)

Adozione Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale - Fattoria I Vigneti di Loia Franca.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/07/2013 è stato adottato, secondo la procedura di cui all'art. 69 L.R. 1/2005, il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo per la ditta "Fattoria I Vigneti di Loia Franca".

Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005, gli atti e gli elaborati tecnici relativi al piano adottato, resteranno depositati nella casa comunale per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione sul B.U.R.T., durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

Il Dirigente
Iuri Gelli

COMUNE DI COLLESALVETTI (Livorno)

Avviso di deposito e pubblicazione per adozione Programma Comunale Impianti di Radiocomunicazione (2013-2016), Rapporto ambientale VAS e Sintesi non tecnica ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10.

Il Responsabile P.O. del Servizio n. 9 "Servizi ambientali" in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e s.m.i.

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Collesalveti, in libera visione al pubblico, sono in deposito gli elaborati costituenti il Programma Comunale Impianti di Radiocomunicazione 2013-2016 (L.R. 6 ottobre 2011,

n.49), il Rapporto ambientale VAS e la Sintesi non tecnica a questo attinenti.

Gli atti di cui sopra sono depositati per un periodo di giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e tutti gli interessati possono prenderne visione durante l'orario di ricevimento al pubblico dell'Ufficio Ambiente del Comune di Collesalveti. La documentazione è altresì pubblicata sul sito internet: <http://ambiente.comune.collesalveti.li.it>.

È possibile presentare al Servizio n. 9 "Servizi ambientali" entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T., eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in forma scritta (Comune di Collesalveti - Ufficio Ambiente, Piazza della Repubblica n. 32 - 57014 Collesalveti;

comune.collesalveti@postacert.toscana.it).

In ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 12 febbraio 2010, n. 10, l'Autorità competente è la Giunta Comunale, l'Autorità procedente è il Consiglio Comunale e il proponente è il Servizio n. 9 "Servizi ambientali".

Il Responsabile del Procedimento amministrativo relativo è il P.I. Sandro Lischi, Responsabile P.O. del Servizio n.9 "Servizi ambientali".

*Il Responsabile del Servizio n. 9
"Servizi Ambientali"*
Sandro Lischi

COMUNE DI FIRENZE

Variante al PRG per la realizzazione di opere pubbliche urgenti (parcheggi e verde pubblico). Approvazione (art.17 LR 1/2005).

LA DIREZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

Con deliberazione n. 2013/C/00042 del 29.07.2013, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi della LR 3 gennaio 2005 n. 1, una variante per la realizzazione di opere pubbliche urgenti (parcheggi e verde pubblico).

La suddetta deliberazione unitamente agli allegati (all. A relazione urbanistica, all. B rapporto del garante della comunicazione, all. C certificato del responsabile del procedimento):

1. è disponibile in via telematica nella rete civica del Comune di Firenze nella pagina web dedicata agli atti del Comune attraverso il percorso: www.comune.fi.it>Entra in Comune>Comune>Atti e Deliberazioni>Deliberazioni dal 2004 (ODE) inserire gli estremi della deliberazione nel motore di ricerca.

2. è consultabile presso la direzione Urbanistica,

servizio Pianificazione urbanistica, via Andrea del Castagno n.3/e, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12.00.

Informazioni sulla variante sono consultabili anche nella pagina web del Garante della Comunicazione attraverso il percorso: www.comune.fi.it>ENTRA IN COMUNE >Diritti tutela partecipazione>Garante della Comunicazione

La variante acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso sul presente Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Il Direttore della Direzione Urbanistica e
Responsabile del procedimento*
Domenico Palladino

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del piano di recupero per la ricostruzione di porzione diruta e ristrutturazione della porzione residua di un edificio per civile abitazione posta in loc. Anciolina. Richiedenti Righeschi Lia, Righeschi Mara e Righeschi Lucia. Approvazione definitiva del piano attuativo con il procedimento di cui all'articolo 69 della L.R. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005,

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 03 del 06.03.2013 è stata adottato il piano di recupero per la ricostruzione di porzione diruta e ristrutturazione della porzione residua di un edificio per civile abitazione posto in loc. Anciolina. Richiedenti Righeschi Lia, Righeschi Mara e Righeschi Lucia con il procedimento di cui all' articolo 69 della L.R. 1/2005;

Che con deliberazione di C.C. n. 39 del 29.07.2013 il suddetto piano attuativo è stato approvato definitivamente.

Il Responsabile del Servizio U.T.C
Gian Franco Del Sala

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di approvazione definitiva del piano di lotizzazione sottocomparto 4.3.F.1. collocato in via Flli Cervi nel capoluogo. Approvazione definitiva del piano attuativo con il procedimento di cui all'articolo 69 della L.R.1/2005.

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005,

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 16 del 23.04.2013 è stata adottato il piano di lottizzazione sottocomparto 4.3.F.1 collocato in via F.lli Cervi nel capoluogo con il procedimento di cui all' articolo 69 della L.R. 1/2005;

Che con deliberazione di C.C. n. 37 del 29.07.2013 il suddetto piano attuativo è stato approvato definitivamente.

Il Responsabile del Servizio U.T.C
Gian Franco Del Sala

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

Avviso di adozione di variante n. 11 al Regolamento Urbanistico con contestuale variante al piano di recupero del Borro per ampliamento volumetrico della struttura del ristorante del Borro e riclassificazione di due immobili esistenti posti in loc. Borro denominati Borro 14 e 28. Adozione della variante con il procedimento di cui agli articoli 16, 17 e 69 della L.R. 1/2005.

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005,

RENDE NOTO

Che con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.07.2013 è stata adottata la variante n. 11 al Regolamento Urbanistico con contestuale variante al piano di recupero del Borro con il procedimento di cui agli articoli 17 e 69 della L.R. 1/2005;

Che gli atti e gli elaborati sono depositati presso la casa comunale dalla data di pubblicazione del presente avviso nel bollettino ufficiale della Regione Toscana, per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni.

Il Responsabile del Servizio U.T.C
Gian Franco Del Sala

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

Avviso di avvenuta adozione con Delib. C.C. n. 27 in data 08.08.2013 di Variante a P.A.P.M.A.A. con

valore di P.A. dell'Azienda Agricola Talenti in loc. S. Angelo in Colle a Montalcino (SI).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 69 c.3 della L.R. Toscana 03.01.2005 n. 1 con s.m.,

RENDE NOTO CHE

- nella procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. relativa al P.A. - Variante P.A.P.M.A.A. in oggetto, con la Determinazione n. 130 in data 12.07.2013 l'Autorità competente in materia di V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità, in persona del Responsabile dell'U.T.C. - Servizio Lavori pubblici, Patrimonio Manutenzioni, che si è pronunciata a seguito dell'acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione per le V.A.S. e relative verifiche di assoggettabilità, a seguito delle verifiche prescritte la Variante a PA-PAPMAA in oggetto è stata esclusa dalla VAS ai sensi degli artt.12-18 del D.lgs.n.152/2006 e della L.R. 12.02.2010 n.10 con s.m., con alcune condizioni e prescrizioni;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 08.08.2013 immediatamente eseguibile è stato adottata Variante a Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) con valore di Piano Attuativo (P.A.) dell'Azienda Agricola Talenti in loc. S. Angelo in Colle a Montalcino (SI);

- gli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. - Variante P.A.P.M.A.A. saranno depositati presso gli Uffici Segreteria e Tecnico Comunali, con sede in Piazza Cavour 13 a Montalcino, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

- entro e non oltre il termine suddetto, del 45° (quarantacinquesimo) giorno consecutivo dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente Avviso, chiunque può prenderne visione, e presentare le osservazioni che ritenga opportune;

- ai sensi dell'art. 69 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005 con s.m., copia degli atti ed elaborati relativi al suddetto P.A. - P.A.P.M.A.A. sono stati trasmessi alla Provincia di Siena, Soggetto istituzionale competente di cui all'art.7 della stessa L.R.n.1/2005.

Il Responsabile del procedimento
Fausto De Andreis

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Avviso di deposito. Regolamento Urbanistico variante alla scheda d'intervento M PA 05 a/B. Delibera di Consiglio Comunale n. 39/20/3. Adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 112005.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 18 della LoR, 111005 ne I e succ, m.i.

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Geo/le del Comune, per 45 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.05.2013 esecutiva ai sensi di legge, di adozione alla variante in oggetto. Entro e non oltre tale termine, chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati con facoltà di presentare le proprie eventuali osservazioni, in carta legale, all'Ufficio Urbanistica Edilizia Ambiente del Comune di Montepulciano.

Il Responsabile di Area
Massimo Bertone

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (Arezzo)

Approvazione definitiva variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico in località Dagnano.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 15/3/2013, con la quale è stata adottata variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico in Località Dagnano;

Richiamato l'articolo 69, della Legge Regionale n. 1 del 3/1/2005;

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 36 del 6/8/2013 il Consiglio Comunale di Pieve Santo Stefano ha approvato definitivamente la variante in oggetto e che i relativi atti ed elaborati saranno depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale a libera visione del pubblico;

- che detta variante è efficace dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Sindaco
Albano Bragagni

COMUNE DI PRATO

PDR 205 denominato "Abbaco 1" già adottato con DCC 71/2010, proposto dai sigg.ri Querci Susanna,

Querci Brunero Carlo, Querci Paolo e Morelli Leda Fiorenza Maria con istanza PG 33277/08, per la realizzazione di edificio residenziale in Via delle Girandole. Controdeduzioni ed approvazione definitiva del Piano Attuativo e della variante al R.U. ai sensi dell'art. 17 L.R. 1/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO

che con atto n. 63 del 25/07/2013 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005, il PdR n. 205 denominato "Abbaco 1" e la relativa variante al Regolamento Urbanistico, presentato dai Signori Querci Susanna, Querci Brunero Carlo, Querci Paolo e Morelli Leda Fiorenza Maria, con istanza P.G. n. 33277 del 13.3.2008, per la realizzazione di edificio residenziale in Via delle Girandole, successivamente integrato, costituito dagli elaborati allegati, parti integranti e sostanziali alla delibera di adozione C.C. n. 71 del 30.07.2010 e da elaborati sostitutivi;

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso la segreteria comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti urbanistici stessi, e sono consultabili in formato elettronico sul sito web dedicato:

<http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bacheca>

Il piano attuativo è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Servizio Urbanistica
Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

"Piano di Recupero Comparto 11 (zona B1) - UTOE 35 Colignola/Mezzana presa d'atto e controdeduzioni ad un'osservazione - approvazione".

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 1/2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 172 del 22.12.2009 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'articolo 69, Titolo V Capo IV Sezione I della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 1 il "Piano di Recupero Comparto 11 (zona B1) - UTOE 35 Colignola/Mezzana, presa d'atto e controdeduzioni ad un'osservazione - approvazione".

Il Dirigente
Moreno Ceccotti

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

”Piano Particolareggiato Comparto 75 (zona agricola speciale E3) Sistema Ambientale loc. Mezzana, presa d’atto e controdeduzioni ad un’osservazione - approvazione”.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 1/2005 e s.m.i;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 173 del 22.12.2009 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’articolo 69, Titolo V Capo IV Sezione I della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 1 il “Piano di Recupero Comparto 11 (zona B1) - UTOE 35 Colignola/Mezzana, presa d’atto e controdeduzioni ad un’osservazione - approvazione”.

Il Dirigente
Moreno Ceccotti

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata per il recupero del complesso edilizio Fattoria La Favorita in via Tosco Romagnola Est a La Scala e l’edificazione delle aree di completamento residenziale in via Covina, con contestuale variante n. 10 al Regolamento Urbanistico e variante n. 4 al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 17 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 01.08.2013, esecutiva, è stata approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privata per il recupero del complesso edilizio Fattoria La Favorita in via Tosco Romagnola Est a La Scala e l’edificazione delle aree di completamento residenziale in via Covina, con contestuale variante n. 10 al Regolamento Urbanistico e variante n. 4 al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 23.12.2012.

Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al pubblico presso il servizio pianificazione urbanistica e tutela del paesaggio per tutto il periodo di validità degli

atti stessi e sono consultabili in formato elettronico sul sito web dedicato.

Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

P09. Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata nella zona C3.2 del Trebbio - avviso di approvazione.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23/04/2013 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico denominato “P09 - Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata nella zona C3.2 del Trebbio”;

Visto l’art.69, comma 6, della L.R.T. n. 1/2005;

RENDE NOTO CHE

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 31/07/2013 è stato approvato, ai sensi dell’art. 69, comma 5, della L.R.T. 01/05 e ss.mm.ii., lo strumento urbanistico denominato “P09 - Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata nella zona C3.2 del Trebbio”.

A partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R.T. tale strumento diventerà efficace e sarà consultabile nel sito web del Comune di Sansepolcro

www.comune.sansepolcro.ar.it

seguendo il percorso: UFFICI/SERVIZIO URBANISTICA/Urbanistica/Piani attuativi/Vigenti. Il presente piano attuativo è inoltre depositato presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, via Matteotti n. 10, 52037 - Sansepolcro (AR).

Il Dirigente
Remo Veneziani

COMUNE DI SCARLINO (Grosseto)

Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla redazione del Piano Complesso del Puntone.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

AVVISA

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 30.08.2013 ha adottato ai sensi dell’articolo 17 e

seguenti della Legge Regionale n. 1/2005, la variante al regolamento urbanistico vigente finalizzata alla redazione del Piano Complesso per il Puntone.

RENDE NOTO

Che il provvedimento adottato, anche ai fini VAS, e tutti gli elaborati annessi sono depositati presso l'Amministrazione Comunale per la durata di sessanta (60) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

INFORMA

Che entro e non oltre il termine di cui sopra, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

*Il Responsabile de Settore
Sviluppo e Assetto del territorio
Patrizia Duccini*

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Avviso di approvazione, ex 4° comma art. 17 L.R. n. 1/2005 e s.m.i., del Piano di Recupero “scheda n.

10, subambito 10a - via Gramsci” e della contestuale variante al R.U., ai sensi dell’art. 65 - comma 4 della LRT. 1/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE U.O.A.
ASSETTO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione consiliare n. 18 del 26.02.2013 è stato adottato il Piano di recupero “scheda n. 10, subambito 10a - via Gramsci” e la contestuale variante al RUC;

- la suddetta deliberazione è stata depositata in libera visione al pubblico dal 20.03.2013 al 20.05.2013;

- nel periodo di deposito non risultano presentate osservazioni;

- con deliberazione consiliare n. 58 del 11.07.2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato in via definitiva, ai sensi e con le procedure dell’art. 17 della L.R. 1/2005 e s.m.i., il piano di recupero e la contestuale variante al RUC di cui all’oggetto.

*Il Responsabile U.O.A. Assetto del Territorio
Lorenzo Venturini*

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631